



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO EDILIZIO

Approvato con D.C. n. del.....

- Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n.32 del 19/06/2018
- Pubblicato sul BUR – Piemonte n. 31 del 02/08/2018
- Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n.45 del 30/09/2021

PARTE PRIMA	6
PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA	6
CAPO I Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi.....	6
Articolo 1 Superficie territoriale (ST)	6
Articolo 2 Superficie fondiaria (SF).....	6
Articolo 3 Indice di edificabilità territoriale (IT).....	6
Articolo 4 Indice di edificabilità fondiaria (IF).....	6
Articolo 5 Carico urbanistico (CU)	7
Articolo 6 Dotazioni Territoriali (DT)	7
Articolo 7 Sedime	7
Articolo 8 Superficie coperta (SC)	7
Articolo 9 Superficie permeabile (SP)	7
Articolo 10 Indice di permeabilità (IPT/IPF)	8
Articolo 11 Indice di copertura (IC)	8
Articolo 12 Superficie totale (STot).....	8
Articolo 13 Superficie lorda (SL)	8
Articolo 14 Superficie utile (SU)	8
Articolo 15 Superficie accessoria (SA)	9
Articolo 16 Superficie complessiva (SCom)	9
Articolo 17 Superficie calpestabile (SCa)	9
Articolo 18 Sagoma	10
Articolo 19 Volume totale o volumetria complessiva (V)	10
Articolo 20 Piano fuori terra	10
Articolo 21 Piano seminterrato	10
Articolo 22 Piano interrato	10
Articolo 23 Sottotetto	10
Articolo 24 Soppalco	10
Articolo 25 Numero dei piani (NP)	11
Articolo 26 Altezza lorda (HL)	11
Articolo 27 Altezza del fronte (HF)	11
Articolo 28 Altezza dell'edificio (H)	12
Articolo 29 Altezza utile (HU)	12
Articolo 30 Distanze (D)	12
Articolo 31 Volume tecnico	12
Articolo 32 Edificio	13
Articolo 33 Edificio Unifamiliare	13
Articolo 34 Pertinenza	13
Articolo 35 Balcone	13
Articolo 36 Ballatoio	13
Articolo 37 Loggia/Loggiato	13
Articolo 38 Pensilina	13
Articolo 39 Portico/Porticato	14
Articolo 40 Terrazza	14
Articolo 41 Tettoia	14
Articolo 42 Veranda	14
Articolo 43 Indice di densità territoriale (DT)	14
Articolo 44 Indice di densità fondiaria (DF)	14
CAPO II Disposizioni regolamentari generali in materia edilizia.....	15
PARTE SECONDA.....	32
DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA.....	32
TITOLO I Disposizioni organizzative e procedurali.....	32
CAPO I SUE, SUAP e organismi consultivi.....	32

Articolo 45	La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello Sportello unico per l'edilizia, della Commissione edilizia se prevista, comunque denominata, e di ogni altro organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente ivi compresa quella statutaria locale.....	32
Articolo 46	Le modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie, con specifiche degli elaborati progettuali anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale.....	35
Articolo 47	Le modalità di coordinamento con lo SUAP.....	36
CAPO II	Altre procedure e adempimenti edilizi.....	37
Articolo 48	Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati.....	37
Articolo 49	Certificato urbanistico (CU) o Certificato di destinazione urbanistica (CDU)	37
Articolo 50	Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi.....	37
Articolo 51	Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità.....	38
Articolo 52	Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni.....	38
Articolo 53	Pareri preventivi.....	38
Articolo 54	Ordinanze, intereventi urgenti e poteri eccezionali in materia edilizia.....	38
Articolo 55	Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio	39
Articolo 56	Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti.....	39
Articolo 57	Concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili.....	39
TITOLO II	Disciplina dell'esecuzione dei lavori.....	40
CAPO I	Norme procedurali sull'esecuzione dei lavori.....	40
Articolo 58	Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice e del direttore dei lavori, della sicurezza etc.....	40
Articolo 59	Comunicazioni di fine lavori.....	40
Articolo 60	Occupazione di suolo pubblico.....	40
Articolo 61	Comunicazioni di avvio delle opere relative alla bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici etc.....	41
CAPO II	Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori.....	42
Articolo 62	Principi generali dell'esecuzione dei lavori.....	42
Articolo 63	Punti fissi di linea e di livello.....	42
Articolo 64	Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie.....	43
Articolo 65	Cartelli di cantiere.....	44
Articolo 66	Criteri da osservare per scavi e demolizioni.....	44
Articolo 67	Misure di cantiere e eventuali tolleranze.....	44
Articolo 68	Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera.....	45
Articolo 69	Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici.....	45
Articolo 70	Ripristino del suolo pubblico e degli impianti pubblici a fine lavori.....	45
Articolo 71	Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali	45
TITOLO III	Disposizioni per la qualità urbana, prescrizioni costruttive, funzionali.....	46
CAPO I	Disciplina dell'oggetto edilizio.....	46
Articolo 72	Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici.....	46
Articolo 73	Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale,	

	all'efficienza energetica e al confort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo.....	46
Articolo 74	Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale.....	46
Articolo 75	Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti.....	47
Articolo 76	Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon	48
Articolo 77	Specificazioni sui requisiti e sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale.....	48
Articolo 78	Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita").....	49
Articolo 79	Prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa.....	49
CAPO II	Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico.....	50
Articolo 80	Strade.....	50
Articolo 81	Portici.....	50
Articolo 82	Piste ciclabili.....	50
Articolo 83	Aree per parcheggio.....	50
Articolo 84	Piazze e aree pedonalizzate.....	51
Articolo 85	Passaggi pedonali e marciapiedi.....	51
Articolo 86	Passi carrai e uscite per autorimesse.....	52
Articolo 87	Chioschi/dehor su suolo pubblico.....	52
Articolo 88	Decoro degli spazi pubblici e servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebo/dehors posizionati su suolo pubblico e privato	52
Articolo 89	Recinzioni.....	53
Articolo 90	Numerazione civica.....	54
CAPO III	Tutela degli spazi verdi e dell'ambiente.....	55
Articolo 91	Aree Verdi.....	55
Articolo 92	Parchi urbani.....	55
Articolo 93	Orti urbani.....	55
Articolo 94	Parchi e percorsi in territorio rurale.....	56
Articolo 95	Sentieri e rifugi alpini.....	56
Articolo 96	Tutela del suolo e del sottosuolo.....	56
CAPO IV	Infrastrutture e reti tecnologiche.....	57
Articolo 97	Approvvigionamento idrico.....	57
Articolo 98	Depurazione e smaltimento delle acque.....	57
Articolo 99	Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati.....	58
Articolo 100	Distribuzione dell'energia elettrica.....	58
Articolo 101	Distribuzione del gas.....	59
Articolo 102	Ricarica dei veicoli elettrici.....	59
Articolo 103	Produzione di energia da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento.....	59
Articolo 104	Telecomunicazioni.....	60
CAPO V	Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico.....	62
Articolo 105	Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi.....	62
Articolo 106	Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio.....	62

Articolo 107	Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali.....	62
Articolo 108	Allineamenti.....	64
Articolo 109	Piano del colore.....	64
Articolo 110	Coperture degli edifici.....	64
Articolo 111	Illuminazione pubblica.....	64
Articolo 112	Griglie ed intercapedini.....	65
Articolo 113	Antenne ed impianti di condizionamento a servizio degli edifici ed altri impianti tecnici.....	65
Articolo 114	Serramenti esterni degli edifici.....	66
Articolo 115	Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe.....	66
Articolo 116	Cartelloni pubblicitari.....	67
Articolo 117	Muri di cinta e di sostegno.....	67
Articolo 118	Beni culturali ed edifici storici.....	68
Articolo 119	Cimiteri monumentali e storici.....	68
Articolo 120	Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani.....	68
CAPO VI	Elementi costruttivi.....	69
Articolo 121	Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche.....	69
Articolo 122	Serre bioclimatiche o serre solari.....	69
Articolo 123	Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici.....	69
Articolo 124	Coperture, canali di gronda e pluviali.....	70
Articolo 125	Strade, passaggi privati e rampe.....	70
Articolo 126	Cavedi, cortili, pozzi luce e chiostrine.....	71
Articolo 127	Intercapedini, griglie di areazione e canalizzazioni.....	72
Articolo 128	Recinzioni.....	72
Articolo 129	Materiali, tecniche costruttive degli edifici.....	72
Articolo 130	Disposizioni relative alle aree di pertinenza.....	72
Articolo 131	Piscine.....	73
Articolo 132	Altre opere di corredo degli edifici.....	73
TITOLO IV	Vigilanza e sistemi di controllo.....	74
Articolo 133	Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni ed usi del territorio.....	74
Articolo 134	Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori.....	74
Articolo 135	Sanzioni per violazione delle norme regolamentari.....	74
TITOLO V	Norme transitorie.....	75
Articolo 136	Aggiornamento del regolamento edilizio.....	75
Articolo 137	Disposizioni transitorie per l'adeguamento.....	75

PARTE PRIMA

PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

CAPO I LE DEFINIZIONI UNIFORMI DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

Articolo 1 Superficie territoriale (ST)

Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie territoriale si misura in metri quadrati (m^2).

Le aree per dotazioni territoriali sono definite all'articolo 6.

Per superficie reale si intende l'area complessiva come definita dal PRG.

Articolo 2 Superficie fondiaria (SF)

Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. E' costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie fondiaria si misura in metri quadrati (m^2).

Le aree per dotazioni territoriali sono definite all'articolo 6.

Per superficie reale si intende l'area complessiva come definita dal PRG.

Articolo 3 Indice di edificabilità territoriale (IT)

Quantità massima di superficie edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di edificabilità territoriale si misura in metri quadrati su metri quadrati (m^2/m^2).

Ai fini del corretto calcolo dell'IT occorre utilizzare la superficie lorda ($IT=SL/ST$).

Articolo 4 Indice di edificabilità fondiaria (IF)

Quantità massima di superficie edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di edificabilità fondiaria si misura in metri quadrati su metri quadrati (m^2/m^2).

Ai fini del corretto calcolo dell'IF occorre utilizzare la superficie lorda ($IF=SL/SF$).

Articolo 5 Carico urbanistico (CU)

Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso.

Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Il carico urbanistico si misura in metri quadrati (m²).

Articolo 6 Dotazioni Territoriali (DT)

Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Le dotazioni territoriali si misurano in metri quadrati (m²).

Sono le aree destinate dallo strumento urbanistico ai servizi pubblici e alle infrastrutture, alla viabilità e agli impianti costituenti opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta; tra queste vanno computate sia le aree già acquisite o da acquisire da parte della Pubblica Amministrazione, sia quelle assoggettate o da assoggettare ad uso pubblico, ai sensi degli artt. 21, 22 e 51 della l.r. 56/1977.

Articolo 7 Sedime

Impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Il sedime si misura in metri quadrati (m²).

Articolo 8 Superficie coperta (SC)

Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie coperta si misura in metri quadrati (m²).

Rientrano nel profilo esterno perimetrale le tettoie, le logge, i "bow window", i vani scala, i vani degli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture.

Articolo 9 Superficie permeabile (SP)

Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie permeabile si misura in metri quadrati (m²).

Articolo 10 Indice di permeabilità (IPT/IPF)

a) Indice di permeabilità territoriale (IPT)

Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale.

b) Indice di permeabilità fondiaria (IPF)

Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie fondiaria.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di permeabilità territoriale e l'indice di permeabilità fondiaria si esprimono in percentuale (%) e rappresentano la percentuale di superficie permeabile rispetto alla superficie territoriale o fondiaria ($IPT=SP/ST$ o $IPF=SP/SF$).

Articolo 11 Indice di copertura (IC)

Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di copertura si esprime in percentuale (%) e rappresenta il rapporto tra la superficie coperta edificata e/o edificabile e la superficie fondiaria ($IC = SC/SF$).

Articolo 12 Superficie totale (STot)

Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati e interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie totale si misura in metri quadrati (m^2).

Per distinguere l'acronimo da quello di superficie territoriale, si propone convenzionalmente di utilizzare per la superficie totale l'acronimo (STot).

Articolo 13 Superficie lorda (SL)

Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie lorda si misura in metri quadrati (m^2).

Rientrano nella superficie lorda: le verande, i "bow window" e i piani di calpestio dei soppalchi.

Articolo 14 Superficie utile (SU)

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie utile si misura in metri quadrati (m^2).

Le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre sono convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una profondità massima di 0,50 m e, come tali, sono dedotte dalle superfici utili; soglie e sguinci di profondità maggiore saranno invece computati per intero come superfici destinate al calpestio e pertanto utili.

Articolo 15 Superficie accessoria (SA)

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende:

- a) i portici, i "piani pilotis" e le gallerie pedonali;
- b) i ballatoi, le logge, i balconi, le terrazze e le serre solari finalizzate alla captazione diretta dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico, ai sensi della normativa vigente;
- c) le cantine e i relativi corridoi di servizio;
- d) i sottotetti per la porzione avente altezza pari o inferiore a m. 1,80;
- e) i sottotetti con altezza media interna inferiore a m. 2,40, escludendo dal conteggio la porzione inferiore a m. 1,80;
- f) i volumi tecnici, i cavedi, e le relative parti comuni;
- g) gli spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale;
- h) le parti comuni, quali i locali di servizio in genere, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come androni, corridoi e disimpegni, i vani scala e i vani degli ascensori, i depositi.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie accessoria si misura in metri quadrati (m²).

Il regolamento edilizio può stabilire la quantità massima dei locali cantina, dei locali di servizio o di deposito, realizzabili in rapporto alle unità immobiliari.

Per quanto riguarda la misurazione dell'altezza del sottotetto, punto d), si intende l'altezza lorda di cui all'articolo 26.

Articolo 16 Superficie complessiva (SCom)

Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria
(SC = SU + 60%SA)

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie complessiva si misura in metri quadrati (m²).

Per distinguere l'acronimo da quello di superficie coperta, si propone convenzionalmente di utilizzare per la superficie complessiva l'acronimo (SCom). La superficie complessiva è il parametro da utilizzare ai fini del calcolo del costo di costruzione, ai sensi del Decreto ministeriale lavori pubblici 10 maggio 1977, n. 801 (determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici).

Articolo 17 Superficie calpestabile (SCa)

Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie calpestabile si misura in metri quadrati (m²).

Per superficie calpestabile, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (SCa).

Articolo 18 Sagoma

Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad

assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,5 m.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Negli edifici esistenti, oggetto di interventi volti al miglioramento della resistenza alle sollecitazioni sismiche, la sagoma si calcola al netto dei maggiori spessori da aggiungere, sino ad un massimo di 25 cm, a quelli rilevati ed asseverati dal progettista, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.

Articolo 19 Volume totale o volumetria complessiva (V)

Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Il volume si misura in metri cubi (m^3).

Per il volume totale, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (V).

Al fine del calcolo del volume la superficie totale di ciascun piano è calcolata al netto di eventuali soppalchi.

Articolo 20 Piano fuori terra

Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

Articolo 21 Piano seminterrato

Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.

Articolo 22 Piano interrato

Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

Articolo 23 Sottotetto

Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Per sottotetto si intende lo spazio sottostante a copertura non piana.

Articolo 24 Soppalco

Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.

Articolo 25 Numero dei piani (NP)

E' il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).

Indicazioni e specifiche tecniche

Per numero dei piani, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (NP). Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti interamente interrato, e che non emergano dal suolo per più di 1.20 m, nonché gli eventuali soppalchi, mentre sono inclusi nel numero dei piani quelli che emergono dal suolo per più di 1,20 m misurati dal più alto dei punti dell'intradosso del soffitto all'estremità inferiore della quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto.

Il conteggio del numero dei piani si considera per ogni porzione di edificio.

Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli delimitati a livello superiore dalle falde inclinate delle coperture anche quando concorrono al computo della SL.

Articolo 26 Altezza lorda (HL)

Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante.

Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.

Indicazioni e specifiche tecniche

L'altezza lorda si misura in metri (m).

Per altezza lorda, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (HL).

Si chiarisce che l'altezza dell'ultimo piano dell'edificio si calcola dalla quota del pavimento all'intradosso del soffitto o copertura.

Articolo 27 Altezza del fronte (HF)

L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata:

- all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto;
- all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.

Indicazioni e specifiche tecniche

L'altezza del fronte si calcola come differenza di quota tra l'estremità superiore e inferiore e si misura in metri (m), senza tenere conto degli accessi ai piani interrati costituiti da rampe, scale e viabilità privata.

Per altezza del fronte, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (HF).

Il comune può definire, in funzione dell'orografia, morfologia e idrografia del proprio territorio l'estremità inferiore della quota del terreno dalla quale misurare l'altezza del fronte.

Dal computo dell'altezza dei fronti sono esclusi i volumi tecnici come definiti all'articolo 31.

Articolo 28 Altezza dell'edificio (H)

Altezza massima tra quella dei vari fronti.

Indicazioni e specifiche tecniche

L'altezza del fronte si misura in metri (m).

Per altezza dell'edificio, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (H).

Articolo 29 Altezza utile (HU)

Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.

Indicazioni e specifiche tecniche

L'altezza utile si misura in metri (m).

Per altezza utile, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (HU).

L'altezza media ponderata si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume netto del locale per l'area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sginci di porte e finestre, fino ad una profondità massima di 0,50 m. Il volume è la sommatoria dei volumi delle diverse parti omogenee nelle quali risulta conveniente scomporre il locale al fine di effettuare i conteggi.

Articolo 30 Distanze (D)

Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.

Indicazioni e specifiche tecniche

La distanza si misura in metri (m).

Per distanza, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (D).

Il Comune può definire la distanza dal confine anche per le opere interrato, ove ritenga opportuno disciplinare tale fattispecie.

Per confine stradale si intende o il confine della strada definito nel testo del "Nuovo Codice della Strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o, in sua assenza, il ciglio della strada come definito dalla vigente normativa statale, vedi art. 2 del D.M. 1 aprile 1968 n. 1404.

Articolo 31 Volume tecnico

Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).

Indicazioni e specifiche tecniche

Sono considerati volumi tecnici quelli impegnati da impianti tecnici necessari al funzionamento del fabbricato, sia sistemati entro il corpo del medesimo sia al di fuori; il Comune ne può fissare altezze minime e massime nonché le sagome limite, nel rispetto delle norme di legge vigenti.

Nei volumi tecnici rientrano le opere di natura tecnica che è necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrioni dei macchinari degli ascensori o dei montacarichi, torrioni delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiere, antenne,

impianti per il riscaldamento e il condizionamento, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative, opere e manufatti utili a prevenire le cadute dall'alto, ecc.....

Articolo 32 Edificio

Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.

Articolo 33 Edificio Unifamiliare

Per edificio unifamiliare si intende quello riferito a un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.

Articolo 34 Pertinenza

Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà.

Articolo 35 Balcone

Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.

Articolo 36 Ballatoio

Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.

Articolo 37 Loggia/Loggiato

Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.

Articolo 38 Pensilina

Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.

Articolo 39 Portico/Porticato

Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.

Articolo 40 Terrazza

Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.

Articolo 41 Tettoia

Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.

Articolo 42 Veranda

Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.

Indicazioni e specifiche tecniche

La veranda si differenzia dalla serra solare, in quanto la seconda è finalizzata alla captazione diretta dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico ai sensi della normativa vigente.

Non è considerata veranda lo spazio chiuso da tende apribili, fioriere e zanzariere.

Articolo 43 Indice di densità territoriale (DT)

Quantità massima di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.

Indicazioni e specifiche tecniche

L'indice di densità territoriale si misura in metri cubi su metri quadrati (m^3/m^2). L'indice di densità territoriale ($DT=V/ST$) viene utilizzato per l'applicazione dell'articolo 23 della l.r. 56/1977 nelle zone a destinazione residenziale del PRG. Ai fini del calcolo del presente parametro, per volume edificabile si intende la somma dei prodotti della superficie lorda (SL) di ciascun piano, al netto di eventuali soppalchi, per la relativa altezza lorda.

Articolo 44 Indice di densità fondiaria (DF)

Quantità massima di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.

Indicazioni e specifiche tecniche

L'indice di densità fondiaria si esprime in metri cubi su metri quadrati (m^3/m^2). L'indice di densità fondiaria ($DF=V/SF$) viene utilizzato per l'applicazione dell'articolo 23 della l.r. 56/1977 nelle zone a destinazione residenziale del PRG. Ai fini del calcolo del presente parametro, per volume edificabile si intende la somma dei prodotti della superficie lorda (SL) di ciascun piano, al netto di eventuali soppalchi, per la relativa altezza lorda.

CAPO II DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI GENERALI IN MATERIA EDILIZIA

La disciplina generale dell'attività edilizia operante sul territorio regionale è articolata secondo l'elenco riportato nell'Allegato B all'Intesa, riportato di seguito; per ciascuna categoria la Regione ha integrato o modificato il richiamo alla disciplina, in conformità alla normativa regionale vigente (**normativa evidenziata in rosso**) e provvederà ad aggiornarla mediante apposita pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

a Definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso

La definizione degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso, devono essere reperibili e aggiornati sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie, utilizzando quale riferimento la Tabella riepilogativa di corrispondenza delle opere interventi e titoli edilizi (pubblicata sul sito www.mude.piemonte.it).

b Il procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e la modalità di controllo degli stessi

I procedimenti per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi e le modalità di controllo degli stessi e la trasmissione delle comunicazioni in materia edilizia dovranno essere reperibili e aggiornati sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie ovvero essere pubblicati con le opportune informazioni al cittadino sul sito istituzionale dell'Ente.

c La modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa

La modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione allegata alla stessa dovrà essere reperibile e aggiornata sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie o scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente.

In particolare si ricorda che la modulistica unificata, adeguata a quella nazionale di cui agli "Accordi tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, concernenti l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle pratiche edilizie", adottata con Deliberazioni della Giunta regionale è pubblicata e aggiornata sul sito istituzionale www.mude.piemonte.it.

La raccolta aggiornata delle disposizioni nazionali, evidenziata in nero nella tabella seguente, è reperibile sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La raccolta aggiornata delle disposizioni regionali, **evidenziata in rosso** nella tabella seguente, è reperibile sul sito web, alla pagina "Aree tematiche\Urbanistica\Regolamenti edilizi" della Regione Piemonte, articolata secondo l'elenco riportato di seguito.

La raccolta delle disposizioni e/o regolamenti correlati alla materia edilizia di competenza comunale sono reperibili sul sito web del Comune di

RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA

A.	DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i>)
	LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (<i>Tutela ed uso del suolo</i>), in particolare articoli 48, 49, 50 e 54
	LEGGE REGIONALE 8 luglio 1999, n. 19 (<i>Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo"</i>)
	LEGGE REGIONALE 14 luglio 2009, n. 20 (<i>Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica</i>), in particolare Capo II
	A.1 Edilizia residenziale
	LEGGE REGIONALE 6 agosto 1998, n. 21 (<i>Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti</i>)
	CIRCOLARE del PRESIDENTE della GIUNTA REGIONALE 25 gennaio 1999, n. 1/PET (<i>LEGGE REGIONALE 6 agosto 1998, n. 21 "Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti"</i>)
	LEGGE REGIONALE 29 aprile 2003, n. 9 (<i>Norme per il recupero funzionale dei rustici</i>)
	CIRCOLARE del PRESIDENTE della GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2003, n. 5/PET (<i>Legge regionale 29 aprile 2003, n. 9 "Norme per il recupero funzionale dei rustici"</i>)
	A.2 Edilizia non residenziale
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 (<i>Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133</i>)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 (<i>Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35</i>)
	LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (<i>Tutela ed uso del suolo</i>), in particolare articoli 25 e 26
	A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili
	DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (<i>Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità</i>)
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 (<i>Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili</i>)
	DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (<i>Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE</i>), in particolare articolo 11
	A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali
	DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (<i>Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</i>), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c) e 99

		DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322 (<i>Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400</i>) in particolare articolo 7 (circa l'obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (articolo 7 D.P.R. n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 "Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011-2013 Edilizia Pubblica")
B.	REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA	
	B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini	
		DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (<i>Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 765 del 1967</i>)
		CODICE CIVILE, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907
		D.M. 14 gennaio 2008 (<i>Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni</i>), in particolare paragrafo 8.4.1.
		LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (<i>Legge urbanistica</i>), in particolare articolo 41-sexies
		LEGGE 24 marzo 1989, n. 122 (<i>Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393</i>), in particolare articolo 9
		DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 (<i>Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE</i>)
		LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (<i>Tutela ed uso del suolo</i>), in particolare articolo 23
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 agosto 2003, n. 20-10187 (<i>Istruzioni per la determinazione dei valori minimi ammissibili delle altezze interne dei locali degli edifici esistenti di vecchia costruzione, oggetto di interventi di recupero edilizio</i>)
	B.2 Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo)	
	B.2.1 Fasce di rispetto stradali	
		DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (<i>Nuovo codice della strada</i>) in particolare articoli 16, 17 e 18
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (<i>Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada</i>), in particolare articoli 26, 27 e 28
		DECRETO INTERMINISTERIALE 1 aprile 1968, n. 1404 (<i>Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'articolo 19 della Legge n. 765 del 1967</i>)
		DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (<i>Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967</i>), in particolare articolo 9 per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare

		DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 2001, n. 6792 (<i>Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade</i>)
		LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (<i>Tutela ed uso del suolo</i>), in particolare articolo 27
	B.2.2 Rispetti ferroviari (<i>tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia</i>)	
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 (<i>Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto</i>) in particolare titolo III, articoli da 49 a 60
		LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (<i>Tutela ed uso del suolo</i>), in particolare articolo 27
		LEGGE REGIONALE 7 agosto 2006, n. 31 (<i>Disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell'articolo 60 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980</i>)
	B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi	
		REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (<i>Codice della navigazione</i>), in particolare articoli 707, 714 e 715
	B.2.4 Rispetto cimiteriale	
		REGIO DECRETO 27 luglio 1934 n. 1265 (<i>Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie</i>), in particolare articolo 338, come modificato dall'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1990, n. 285 (<i>Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria</i>), in particolare articolo 57
		LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (<i>Tutela ed uso del suolo</i>), in particolare articolo 27
	B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d'acqua (e altre acque pubbliche)	
		REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (<i>Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie</i>), in particolare articolo 96, comma primo, lettera f)
		LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (<i>Tutela ed uso del suolo</i>), in particolare articolo 29
	B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (<i>aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano</i>)	
		DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Norme in materia ambientale</i>), in particolare articoli 94, 134 e 163
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2006, n. 15/R (<i>Regolamento regionale recante: Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano "Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61"</i>)
	B.2.6bis Superficie dell'area oggetto di concessione e di protezione assoluta delle acque minerali e termali	
		LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 25 (<i>Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali</i>), in particolare articolo 19
	B.2.7 Fascia di rispetto dei depuratori	
		DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (<i>Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della Legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento</i>), in particolare punto 1.2 dell'Allegato 4
	B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici	

		LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (<i>Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici</i>)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell'8 luglio 2003 (<i>Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti</i>)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381 (<i>Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana</i>), si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del D.M. n. 381/98 redatte dal Ministero dell'Ambiente
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (<i>Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz</i>)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008 (<i>Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti</i>)
		DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (<i>Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici</i>)
		LEGGE REGIONALE 26 aprile 1984, n. 23 (<i>Disciplina delle funzioni regionali inerenti l'impianto di opere elettriche aventi tensioni fino a 150.000 volt</i>)
		LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2004 n. 19 (<i>Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici</i>)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 settembre 2005, n. 16-757 (<i>Legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico"</i>)
	B.2.9 Fascia di rispetto dei metanodotti	
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 24 novembre 1984 (<i>Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8</i>). (A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.M.Svil.Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti: le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 17/04/2008, la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 16/04/2008)
		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 (<i>Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8</i>)
		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (<i>Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8</i>)
	B.2.10 Demanio fluviale e lacuale	
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 dicembre 2004, n. 14/R (<i>Regolamento regionale recante: Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e</i>

	<i>determinazione dei relativi canoni "Legge regionale 18 maggio 2004 , n. 12")</i>
	B.2.11 Aree sciabili e fasce di rispetto da impianti di risalita e piste
	<i>LEGGE REGIONALE 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna)</i>
	B.3 Servitù militari
	DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (<i>Codice dell'ordinamento militare</i>), in particolare il Libro II, Titolo VI, articolo 320 e ss. (<i>Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa</i>)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 (<i>Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246</i>) in particolare il Titolo VI (<i>Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa</i>)
	DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 (<i>Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni</i>)
	B.4 Accessi stradali
	DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (<i>Nuovo codice della strada</i>) in particolare articolo 22
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (<i>Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada</i>), in particolare articoli 44, 45 e 46
	DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 (<i>Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade</i>)
	B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante
	DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105 (<i>Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose</i>)
	DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (<i>Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante</i>)
	<i>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2010, n. 17-377 (Linee guida per la valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale)</i>
	B.6 Siti contaminati
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Norme in materia ambientale</i>), in particolare Parte Quarta, Titolo V "Bonifica di siti contaminati"
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 25 ottobre 1999, n. 471 (<i>Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni</i>)
	<i>LEGGE REGIONALE n. 7 aprile 2000, n. 42 (Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, da ultimo modificato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426). Approvazione del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate. Abrogazione della legge regionale 28 agosto 1995, n. 71)</i>
	<i>LEGGE REGIONALE 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007), in particolare articolo 43</i>
C.	VINCOLI E TUTELE
	C.1 Beni culturali (<i>immobili che presentano interesse artistico, storico,</i>

	archeologico o etnoantropologico)
	DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (<i>Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137</i>), in particolare Parte II, Titolo I, Capo I
	LEGGE REGIONALE del 14 marzo 1995, n. 35 (<i>Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali architettonici nell'ambito comunale</i>)
	C.2 Beni paesaggistici e valorizzazione del paesaggio
	DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (<i>Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137</i>), in particolare Parte III
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31 (<i>Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata</i>)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (<i>Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42</i>)
	DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (<i>Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008</i>)
	LEGGE REGIONALE 3 aprile 1989, n. 20 (<i>Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici</i>)
	LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2008, n. 32 (<i>Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"</i>)
	LEGGE REGIONALE 16 giugno 2008, n. 14 (<i>Norme per la valorizzazione del paesaggio</i>)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2017 n. 2/R (<i>Regolamento regionale recante: Attuazione dell'articolo 3, comma 3 ter della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste"</i>)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 settembre 2015, n. 26-2131 (<i>Linee guida per l'adeguamento dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi alle indicazioni di tutela per il sito UNESCO "Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato"</i>)
	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 3 ottobre 2017, n. 233-35836 (<i>Approvazione del Piano paesaggistico regionale ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela dell'uso del suolo"</i>)
	C.3 Vincolo idrogeologico
	REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267 (<i>Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani</i>)
	REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (<i>Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani</i>)
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Norme in materia ambientale</i>), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g) e comma 5
	LEGGE REGIONALE 9 agosto 1989, n. 45 (<i>Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27</i>)

	C.4 Vincolo idraulico
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Norme in materia ambientale</i>), in particolare articolo 115
	REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (<i>Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie</i>) in particolare articolo 98
	REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 (<i>Regolamento per la esecuzione del T.U. della Legge 22 marzo 1900, n. 195, e della Legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi</i>) in particolare Titolo VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificazione e loro pertinenze)
	DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (<i>Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59</i>), in particolare articolo 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali)
	C.5 Aree naturali protette
	LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 (<i>Legge quadro sulle aree protette</i>)
	LEGGE REGIONALE 29 giugno 2009, n. 19 (<i>Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità</i>)
	LEGGE REGIONALE 3 agosto 2015, n. 19 (<i>Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità"</i>)
	C.6 Siti della Rete Natura 2000
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 (<i>Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche</i>)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 settembre 2002 (<i>Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000</i>)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2014, n. 54-7409 (L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2014, n. 22-368 (Modifiche alla D.G.R. n. 54-7409 del 07/04/2014 "L.r. 19/2009. Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" e alla D.G.R. n. 31-7448 del 15/04/2014 "Art. 18 l. 157/1992, art. 40 l.r. 5/2012. Approvazione del calendario venatorio per la stagione 2014/2015 e delle relative istruzioni operative")
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 gennaio 2016, n. 17-2814 (Modifiche alla D.G.R. n. 54-7409 07/04/2014 "L.r. 19/2009. Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione")
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 febbraio 2016, n. 24-2976 (Misure di conservazione per la tutela dei Siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Recepimento dei disposti di cui all'art. 39 della l.r. 22 dicembre 2015, n. 26 "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015". Modifica alla D.G.R. n. 54-7409 del 7.04.2014)
	In aggiunta alle disposizioni delle precedenti deliberazioni si rimanda alle "Misure di conservazione Sito specifiche" pubblicate sul sito web istituzionale della Regione Piemonte

	C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Norme in materia ambientale</i>) in particolare Parte Prima e Seconda
	LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1998, n. 40 (<i>Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione</i>)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 giugno 2008, n. 12-8931 (<i>D.lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale". Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi</i>)
	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 20 settembre 2011, n. 129-35527 (<i>Aggiornamento degli allegati A1 e B2 alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" in conseguenza delle modifiche agli allegati III e IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, operate dalla legge 23 luglio 2009, n. 99</i>)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 febbraio 2016, n. 25-2977 (<i>Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo"</i>)
D.	NORMATIVA TECNICA
	D.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)
	DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 (<i>Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione</i>), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (<i>Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione</i>)
	REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (<i>Testo unico delle leggi sanitarie</i>), in particolare articoli 218 e 344
	DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (<i>Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</i>), in particolare articoli 63, 65, Allegato IV e Allegato XIII
	D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica
	ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 2003, n. 3274 (<i>Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica</i>) in particolare Allegato 1 (<i>Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone</i>) Allegato A (<i>Classificazione sismica dei comuni italiani</i>)
	DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (<i>Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni</i>)
	CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n. 617 (<i>Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008</i>)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i>)
	DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985 (<i>Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del M. LL. PP.</i>

		20 settembre 1985)
		LEGGE REGIONALE 12 marzo 1985, n. 19 (<i>Snellimento delle procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 in attuazione della legge 10 dicembre 1981, n. 741</i>)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2009, n. 46-11968 (<i>Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria. Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia"</i>)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 gennaio 2010, n. 11-13058 (<i>Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese</i>)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 4-3084 (D.G.R. n. 11-13058 del 19/01/2010. <i>Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese</i>)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2014, n. 65-7656 (<i>Individuazione dell'ufficio tecnico regionale ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ulteriori modifiche e integrazioni alle procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con D.G.R. 12 dicembre 2011, n. 4-3084</i>)
	D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica	
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i>) in particolare articoli 53, 58, 59, 60, e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76)
	D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico	
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i>) in particolare Parte II, Capo III
		LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (<i>Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate</i>) in particolare articolo 24
		LEGGE 9 gennaio 1989, n. 13 (<i>Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati</i>)
		LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986</i>), in particolare articolo 32, comma 20, secondo periodo
		DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (<i>Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche</i>)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 (<i>Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici</i>)
		CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 marzo 2002, n. 4 (<i>Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili</i>)

	D.5 Sicurezza degli impianti
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 (<i>Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici</i>)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 (<i>Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio</i>)
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Norme in materia ambientale</i>), in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili)
	D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 (<i>Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122</i>)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (<i>Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151</i>)
	DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (<i>Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229</i>)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 maggio 1987 (<i>Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione</i>)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 1998 (<i>Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro</i>)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006 (<i>Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici</i>)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 settembre 2002 (<i>Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private</i>)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 settembre 2005 (<i>Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi</i>)
	DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (<i>Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</i>)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 marzo 2012 (<i>Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi</i>)
	D.7 Demolizione o rimozione dell'amianto
	DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (<i>Attuazione dell'articolo 1 della legge 3</i>

		agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articolo 256
		DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 (Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro)
		DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1994 (Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto)
		LEGGE REGIONALE 14 ottobre 2008, n. 30 (Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2012, n. 40-5094 (Approvazione del Protocollo regionale per la gestione di esposti/segnalazioni relativi alla presenza di coperture in cemento - amianto negli edifici)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2013, n. 25-6899 (Approvazione delle indicazioni operative per la rimozione e la raccolta di modeste quantità di materiali contenenti amianto in matrice cementizia o resinoide presenti in utenze civili da parte di privati cittadini)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2016, n. 58-4532 (Definizione delle modalità di comunicazione della presenza di amianto ai sensi dell'art. 9 della L.R. 30/2008, in attuazione del Piano Regionale Amianto per gli anni 2016-2020 approvato con D.C.R. 1 marzo 2016, n. 124 – 7279)
		D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici e utilizzo fonti rinnovabili
		DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia)
		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)
		DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE)
		DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE)
		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici)
		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici)
		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 -

		<i>Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)</i>
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2009, n. 46-11968 (<i>Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria. Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia"</i>)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 settembre 2015, n. 14-2119 (<i>Disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici in attuazione del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., del d.p.r. 75/2013 e s.m.i., del d.m. 26 giugno 2015 "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009. Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" e degli articoli 39, comma 1, lettera g) e i) e 40 della l.r. 3/2015)</i>
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 novembre 2015, n. 24-2360 (<i>Deliberazione della Giunta regionale 21 settembre 2015, n. 14-2119 recante disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici in attuazione del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., del d.p.r. 75/2013 e s.m.i. e del d.m. 26 giugno 2015. Rettifica errori materiali)</i>
	D.9 Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici	
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° marzo 1991 (<i>Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno)</i>
		LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 (<i>Legge quadro sull'inquinamento acustico)</i>
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 (<i>Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore)</i>
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 (<i>Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)</i>
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 (<i>Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</i>), in particolare articolo 4
		LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2000, n. 52 (<i>Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico</i>), in particolare articoli 10, 11 e 14
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 febbraio 2004, n. 9-11616 (<i>Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico</i>)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 46-14762 (<i>Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico</i>)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 giugno 2012, n. 24-4049 (<i>Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52)</i>
	D.10 Produzione di materiali da scavo	
		DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (<i>Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98</i>), in particolare articoli art. 41 e 41-bis
		DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 n. 152 (<i>Norme in materia ambientale</i>), in particolare articoli 184-bis, comma 2-bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7

		DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (<i>Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo</i>)
		LEGGE REGIONALE 17 novembre 2016, n. 23 (<i>Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave</i>)
	D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)	
		DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Norme in materia ambientale</i>), in particolare Parte terza, Sezione II (<i>Tutela delle acque dall'inquinamento</i>)
		DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (<i>Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento</i>)
		LEGGE REGIONALE 30 aprile 1996, n. 22 (<i>Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee</i>)
		LEGGE REGIONALE 7 aprile 2003, n. 6 (<i>Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee"</i>)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2003, n. 10/R (<i>Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica"</i>)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2006, n. 1/R (<i>Regolamento regionale recante: "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne"</i>)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2006, n. 15/R (<i>Regolamento regionale recante: "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano"</i>)
		DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 13 marzo 2007, n. 117-10731 (<i>Piano di Tutela delle Acque</i>)
	D.12 Prevenzione inquinamento luminoso e atmosferico	
		LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 43 (<i>Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria</i>)
E.	REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI	
	E.1 Strutture commerciali	
		LEGGE REGIONALE 12 novembre 1999, n. 28 (<i>Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114</i>)
		DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 29 ottobre 1999, n. 563-13414 (<i>Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come risultante dopo le ultime modifiche intervenute con la deliberazione del Consiglio regionale 20 novembre 2012, n. 191-43016</i>)
	E.2 Strutture ricettive	
		LEGGE REGIONALE 14 luglio 1988, n. 34 (<i>Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, L.R. 15 aprile 1985, n. 31</i>)
		LEGGE REGIONALE 31 agosto 1979, n. 54 (<i>Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto</i>), in particolare Allegati A e B

		LEGGE REGIONALE 15 aprile 1985, n. 31 (<i>Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere</i>)
		LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2010, n. 8 (<i>Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo</i>)
		REGOLAMENTO REGIONALE 11 marzo 2011, n. 1/R (<i>Requisiti e modalità per l'attività di gestione delle strutture ricettive alpinistiche nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento 'Articolo 17 legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8', in particolare Allegato A</i>)
		LEGGE REGIONALE 11 marzo 2015, n. 3 (<i>Disposizioni regionali in materia di semplificazione</i>), in particolare Capo II, artt. 4-21
		REGOLAMENTO REGIONALE 15 maggio 2017, n. 9/R (<i>Caratteristiche e modalità di gestione delle aziende alberghiere nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento 'Articolo 8 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3', in particolare Allegato A</i>)
		LEGGE REGIONALE 3 agosto 2017, n. 13 (<i>Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere</i>)
E.3 Strutture per l'agriturismo		
		LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96 (<i>Disciplina dell'agriturismo</i>), in particolare articolo 5
		LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2015, n. 2 (<i>Nuove disposizioni in materia di agriturismo</i>), in particolare articoli 8 e 9
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2016, n. 1/R (<i>Regolamento regionale recante: Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla funzionalità delle attività agrituristiche e dell'ospitalità rurale familiare in attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 "Nuove disposizioni in materia di agriturismo"</i>)
E.4 Impianti di distribuzione del carburante		
		LEGGE REGIONALE 31 maggio 2004, n. 14 (<i>Norme di indirizzo programmatico regionale per la realizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti</i>), in particolare i provvedimenti attuativi dell'articolo 2
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 2016 (<i>Approvazione dell'aggiornamento del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica approvato con D.P.C.M. 26 settembre 2014</i>)
E.5 Sale cinematografiche		
		LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2005, n. 17 (<i>Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte</i>)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 maggio 2006, n. 4/R (<i>Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17) come modificato dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2014, n. 3/R (Regolamento regionale recante: "Modifiche al Regolamento regionale 30 maggio 2006, n. 4/R)</i>)
E.6 Scuole e servizi educativi		
		DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (<i>Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica</i>)

		CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150 (<i>Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici</i>)
	E.7 Associazioni di promozione sociale	
	E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande	
		DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (<i>Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore</i>)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (<i>Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande</i>), in particolare articoli 28 e 30
		REGOLAMENTO (CE) n. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 (sull'igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004
		ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010, n. 59 (<i>Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari"</i>)
	E.9 Impianti sportivi	
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 marzo 1996 (<i>Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi</i>) come modificato e integrato dal decreto ministeriale 6 giugno 2005
		DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379 (<i>Norme CONI per l'impiantistica sportiva</i>)
		DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16 GENNAIO 2003, n. 1605 (<i>Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio</i>)
	E.10 Strutture Termali	
	E.11 Strutture Sanitarie	
		DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 (<i>Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421</i>), in particolare articolo 8-bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e articolo 8-ter (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997 (<i>Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private</i>)
	E.12 Strutture veterinarie	
	E.13 Terre crude e massi erratici	
		LEGGE REGIONALE 16 gennaio 2006, n. 2 (<i>Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda</i>)

		REGOLAMENTO REGIONALE 2 agosto 2006, n. 8/R (<i>Attuazione della legge regionale 16 gennaio 2006, n. 2 "Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda"</i>)
		LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2010, n. 23 (<i>Valorizzazione e conservazione dei massi erratici di alto pregio paesaggistico, naturalistico e storico</i>)
	E.14 Norme per la sicurezza dei lavori in copertura	
		LEGGE REGIONALE 14 luglio 2009, n. 20 (<i>Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica</i>), in particolare articolo 15
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2016, n. 6/R (<i>Regolamento regionale recante: Norme in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori in copertura "Articolo 15, legge regionale 14 luglio 2009 n. 20". Abrogazione del regolamento regionale 16 maggio 2016 n. 5/R</i>)

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA

EDILIZIA

TITOLO I DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

CAPO I SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI

Articolo 45 La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello Sportello unico per l'edilizia, della Commissione edilizia se prevista, comunque denominata, e di ogni altro organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente, ivi compresa quella statutaria locale

45.1 Sportello unico edilizia

1. Lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE), come normato dall'articolo 5 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia), svolge tramite le sue strutture organizzative, attività di informazione, ricezione di comunicazioni, segnalazioni, ed istanze edilizie nonché adozione di ogni altro atto comunque denominato in materia edilizia, che non sia di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive.

2. I procedimenti edilizi sono gestiti attraverso il SUE digitale, costantemente aggiornato e raggiungibile dal sito istituzionale del Comune al seguente link: www.comune.mondovi.cn.it, alla voce Servizi: Sportello Unico digitale Edilizia.

3. Il portale SUE contiene i procedimenti edilizi e la relativa modulistica così come previsto dall'accordo *Italia Semplice* siglato il 12 giugno 2014 tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali, negli accordi assunti in Conferenza Unificata tra Stato, Regioni ed Enti Locali siglati in data 4 maggio 2017 (pubblicato in GU Serie Generale 5 giugno 2017, n. 128 - Suppl. Ordinario n. 26) e 6 luglio 2017 (pubblicato in GU Serie Generale 16 agosto 2017, n. 190), ed in ossequio agli obblighi previsti dal D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126 e dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.

45.2 Sportello unico attività produttive

1. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), come normato dal D.P.R. 7 ottobre 2010, n. 160, opera rispetto a tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59. A tal fine lo stesso assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

2. I relativi procedimenti sono gestiti attraverso il SUAP digitale, costantemente aggiornato e raggiungibile dal sito istituzionale del Comune al seguente link: www.comune.mondovi.cn.it, alla voce Servizi: Sportello Unico Attività Produttive.

3. Il portale SUAP contiene i procedimenti e la relativa modulistica così come previsto dall'accordo *Italia Semplice* siglato il 12 giugno 2014 tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali, negli accordi assunti in Conferenza Unificata tra Stato, Regioni ed Enti Locali siglati in data 4 maggio 2017 (pubblicato in GU Serie Generale 5 giugno 2017, n. 128 - Suppl. Ordinario n. 26) e 6 luglio 2017 (pubblicato in GU Serie Generale 16 agosto 2017, n. 190), ed in ossequio agli obblighi previsti dal D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126 e dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.

45.3 Commissione edilizia

45.3.1 Finalità, composizione e formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale di supporto alla funzione di programmazione e di gestione svolta dagli organi comunali competenti, per la valutazione estetico-ambientale degli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia del territorio comunale.
2. Scopo della Commissione è quello di collaborare con i suddetti organi per conseguire una sempre più elevata qualità del prodotto edilizio nonché un maggior grado di compatibilità ed integrazione delle nuove costruzioni o delle trasformazioni e/o modifiche di quelle esistenti, nel rispetto delle esigenze e delle tradizioni espresse dalla cultura e dal contesto territoriale locale.
3. La Commissione Edilizia, all'atto del suo insediamento, può enunciare in un apposito documento ufficiale, oggetto di successiva pubblicazione, i criteri che intende adottare per svolgere la propria funzione consultiva in ordine alla valutazione dell'inserimento del progetto edilizio nel contesto ambientale e di controllo preventivo dello standard di qualità delle costruzioni.
4. La Commissione è composta da dieci componenti; nove eletti dal Consiglio Comunale sulla base delle liste prodotte e di cui sei espressione della maggioranza e tre della minoranza, da eleggersi con il sistema del voto limitato ed uno designato dal politecnico di Torino – sede decentrata di Mondovì. Il Presidente ed il vice presidente sono nominati dalla Commissione al suo interno all'atto del proprio insediamento.
5. I componenti della Commissione sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, iscrizione nei relativi albi professionali o di categoria e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli. Almeno il 40% dei componenti dovrà essere in possesso di diploma di laurea. Il Consiglio Comunale, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 6, nella nomina dei componenti la Commissione Edilizia garantirà la massima rappresentatività delle diverse categorie professionali; a tal fine all'interno di ciascuna lista dovranno essere obbligatoriamente rappresentati almeno due degli ordini professionali degli ingegneri, degli architetti e dei geometri.
6. Il Consiglio Comunale individua tra i suddetti componenti l'esperto con specifica competenza e provata esperienza in tema di sicurezza degli impianti tecnologici e di risparmio energetico nelle costruzioni.
7. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione, il Sindaco i componenti del Consiglio e della Giunta Comunali.
8. La Commissione resta in carica per trenta mesi. Alla scadenza di tale periodo, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita. I componenti possono essere rieletti per una sola volta consecutiva, anche allo scopo di consentire uniformità di indirizzo della stessa Commissione.

9. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio Comunale non li abbia sostituiti.
10. I componenti della Commissione hanno l'obbligo di comunicare alla Segreteria della Commissione l'impossibilità di partecipare alle sedute, essi decadono:
- a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 7;
 - b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
11. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale, su proposta dell'Assessore competente.
12. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

45.3.2 Attribuzioni della Commissione Edilizia

1. La Commissione esprime parere preventivo obbligatorio, non vincolante, relativamente alle istanze finalizzate al conseguimento dei titoli abilitativi edilizi e loro varianti, che sulla base dell'istruttoria effettuata dagli uffici, risultino conformi al PRGC ed al RE vigenti;
2. Il parere della CE è semplicemente consultivo e non costituisce presunzione all'emissione del provvedimento autorizzativo, attribuito esclusivamente all'autorità competente.
3. L'autorità competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l'obbligo di motivare il proprio provvedimento.
4. Il Sindaco o l'Assessore delegato all'Urbanistica ed all'Edilizia ed il Dirigente del Dipartimento Tecnico, Area Gestione del Territorio - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze - hanno facoltà di richiedere pareri alla Commissione in materia di:
 - a) strumenti urbanistici, generali ed esecutivi e loro varianti;
 - b) regolamenti edilizi e loro modifiche;
 - c) piani, programmi, progetti attinenti l'uso e la trasformazione del suolo, del territorio e dell'ambiente;
 - d) progetti di opere pubbliche;
 - e) interventi in aree cimiteriali;
 - f) ogni altro argomento su cui reputino necessario acquisire il preventivo parere della Commissione.
5. La Commissione, quando i soggetti di cui al comma 4 richiedano pareri su argomenti specifici di particolare interesse o rilevanza generale, può costituire al suo interno gruppi di studio, il cui documentato parere deve essere reso entro il termine richiesto, fatti salvi i casi di comprovata impossibilità.

45.3.3 Funzionamento della Commissione Edilizia

1. La Commissione, su convocazione del Presidente, si riunisce ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.
2. Il Dirigente del Dipartimento competente designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione, senza diritto di voto.
3. Assistono ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, i dipendenti comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa.
4. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 9.
5. Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta di titolo abilitativo edilizio; quando sia proprietario o

possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando concorra in qualunque veste alla realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.

6. La Commissione esprime i propri pareri, sulla base dell'istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente, a maggioranza dei votanti, non computando a tal fine gli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di convocare e sentire i proponenti o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.

8. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere.

9. Il segretario della Commissione redige il verbale della seduta predisponendo un apposito registro mediante supporto informatico. I verbali delle singole sedute vengono numerati e vidimati dal segretario della Commissione.

10. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione, il numero e i nominativi dei presenti, il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato, il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori, l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto. I verbali sono firmati dal segretario estensore e dal Presidente della Commissione.

45.4 Commissione locale per il paesaggio

Il Comune esercita le funzioni ad esso subdelegate dalla Regione in materia di tutela e salvaguardia del paesaggio mediante la Commissione Locale per il Paesaggio (CLP) la cui costituzione e funzionamento sono normati dal *Regolamento di istituzione e funzionamento della Commissione Locale Paesaggio*, approvato con atto deliberativo del Consiglio Comunale n.12 del 04 maggio 2009, consultabile sul sito istituzionale del Comune al seguente link: www.comune.mondovi.cn.it, alla voce Regolamenti.

45.5 Organo tecnico di VIA o di VAS (Valutazione impatto ambientale o Valutazione ambientale strategica)

1. E' la struttura tecnica istituita ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 40/1998 con provvedimento dirigenziale prot. n. 1751 del 21 gennaio 2012 per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e/o per la Valutazione dell'Impatto Ambientale (VIA) dei Progetti, dei Piani e dei Programmi.

2. La funzione inerente il suddetto organo tecnico, può essere dal Comune svolta, in forma singola o associata, o in convenzione.

Articolo 46 Le modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie, con specifiche degli elaborati progettuali anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale

I procedimenti edilizi sono gestiti telematicamente tramite il portale dello Sportello Unico digitale Edilizia (SUE) costantemente aggiornato e raggiungibile dal sito istituzionale del Comune al seguente link: www.comune.mondovi.cn.it, alla voce Servizi: Sportello Unico digitale Edilizia, utilizzando i modelli contenuti e reperibili nella sezione Istanze - sottosezione Modulistica, corredati di tutta la documentazione ivi indicata per ogni singolo procedimento.

Articolo 47 Le modalità di coordinamento con lo SUAP

Per l'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta, valutazioni o assensi, comunque denominati di strutture interne, necessari all'istruttoria di un procedimento di competenza del Comune, è istituita ed opera la Conferenza interna di Servizi (CdS), la cui attività è normata dal *Regolamento sulla Conferenza Interna di servizi*, approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 24 del 15 febbraio 2006, consultabile sul sito istituzionale del Comune al seguente link: www.comune.mondovi.cn.it, alla voce Regolamenti.

Articolo 48 Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati

Il Comune esercita il potere di autotutela e di riesame dei propri atti, ai sensi della L. 07 agosto 1990, n. 241.

Articolo 49 Certificato urbanistico (CU) o Certificato di destinazione urbanistica (CDU)*

1. La richiesta del Certificato Urbanistico (CU) o del Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU), può essere formulata dal proprietario o dal titolare di altro diritto cui sia stata dallo stesso conferita la facoltà di svolgere attività edilizie e deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce.
2. Il certificato è rilasciato dall'autorità comunale e specifica:
 - a. le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l'immobile;
 - b. l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse;
 - c. i tipi e le modalità d'intervento consentiti;
 - d. le prescrizioni urbanistiche ed edilizie da osservare;
 - e. le eventuali prescrizioni concernenti obblighi amministrativi, in particolare per quanto concerne urbanizzazioni e dismissioni;
 - f. i vincoli incidenti sull'immobile.

ISTRUZIONI

- Il certificato urbanistico, previsto all'articolo 5 della l.r. 19/1999, ha la finalità di fornire al proprietario o a chi si trova in condizione di compiere attività edilizie le informazioni necessarie a valutare le condizioni urbanistico edilizie riguardanti l'area oggetto di intervento.
- Il certificato di destinazione urbanistica, previsto all'articolo 30 del d.p.r. 380/2001 (Lottizzazione abusiva), ha la finalità stipula di un atto pubblico di compravendita, divisione o donazione con oggetto un terreno non di pertinenza di un edificio o pertinenza superiore a 5.000 mq.
- I tempi per il rilascio del certificato urbanistico sono fissati in 60 giorni, mentre i tempi per il rilascio del certificato di destinazione urbanistica sono fissati in 30 giorni.

* Articolo cogente

Articolo 50 Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi

1. I termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori previsti dal D.P.R. 380/2001, possono essere prorogati su motivata richiesta del titolare del provvedimento abilitativo edilizio, presentata anteriormente alla scadenza di detti termini.
2. La proroga deve essere concessa qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per cause dipendenti dall'amministrazione o per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso, quali: la mole dell'opera da realizzare, le sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori e finanziamenti di opere pubbliche previsti in più esercizi finanziari.

3. In tutti gli altri casi la proroga è discrezionale, ossia deve essere valutata caso per caso dall'amministrazione comunale e concessa con provvedimento motivato.

Articolo 51 Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità

Il Comune, sentiti gli enti, gli organi ed i soggetti competenti in materia di sicurezza, tutela ambientale, igiene e sanità pubblica, può sospendere l'uso o dichiarare inagibili le costruzioni o parte di esse e ordinarne lo sgombero, ai sensi dell'art. 222 del R.D. n. 1265/1934, al fine del ripristino delle originarie condizioni di igiene, salubrità e sicurezza

Articolo 52 Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni

1. Salvo i casi di gratuità previsti dalla legge, gli interventi di nuova costruzione e quelli sul patrimonio edilizio esistente che comportino aumento del carico urbanistico, sono soggetti al pagamento del *Contributo di costruzione*, commisurato in parte all'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed in parte al costo di costruzione dell'opera.

2. Tale contributo è determinato sulla base degli importi unitari e dei parametri stabiliti dagli atti deliberativi comunali assunti sulla scorta dei provvedimenti regionali emanati in materia.

3. Il contributo di costruzione è corrisposto al Comune all'atto del rilascio del permesso di costruire o, per gli altri titoli abilitativi, dal momento in cui gli stessi assumono efficacia. Su richiesta dell'interessato, tale contributo può essere rateizzato secondo le modalità stabilite dai predetti atti deliberativi comunali.

Articolo 53 Pareri preventivi

1. Il soggetto legittimato a presentare istanza di rilascio del titolo abilitativo edilizio o il soggetto da questi autorizzato, può richiedere un parere preventivo di fattibilità urbanistico edilizia e di inserimento estetico ed ambientale delle opere da realizzare, qualora si tratti di progetti edilizi particolarmente complessi, relativi ad interventi ricadenti in ambiti e/o aree che richiedono particolare attenzione sotto il profilo storico-artistico, paesaggistico ed ambientale.

2. La richiesta di parere preventivo per gli interventi di cui al comma 1, deve essere presentata in modalità telematica attraverso lo Sportello Unico digitale Edilizia (SUE), raggiungibile dal sito istituzionale del Comune al seguente link: www.comune.mondovi.cn.it, alla voce Servizi: Sportello Unico digitale Edilizia utilizzando l'apposito modello.

3. Il parere preventivo ha il solo scopo di fornire indicazioni per la definizione e la progettazione dell'intervento e non ha carattere decisorio circa le valutazioni che potranno essere svolte in sede di esame istruttorio dell'istanza di richiesta del titolo abilitativo.

Articolo 54 Ordinanze, intereventi urgenti e poteri eccezionali in materia edilizia

1. Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità delle costruzioni o si manifestino situazioni di emergenza con possibile compromissione per l'integrità dell'ambiente e rischio per l'incolumità delle persone, il proprietario degli

immobili interessati procede mediante un intervento urgente alle operazioni necessarie per rimuovere la situazione di pericolo, sotto la sua personale responsabilità sia per quanto attiene la valutazione dello stato di pericolo sia per l'effettiva consistenza delle operazioni medesime. Gli interventi di cui al presente comma comprendono solo le opere puramente conservatorie e strettamente indispensabili per la messa in sicurezza dei fabbricati.

2. E' comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori all'autorità comunale nonché agli organi di tutela, nel caso di edifici gravati da specifici vincoli, presentando nel minor tempo possibile e, comunque non oltre 30 giorni, istanza per ottenere gli atti di assenso necessari nelle normali condizioni di intervento.

3. Ogni abuso in materia è sanzionato ai sensi del Titolo IV, fatto salvo l'eventuale accertamento di fatti e comportamenti penalmente rilevanti e perseguibili a termini di legge.

Articolo 55 Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio

Nel portale Sportello Unico digitale Edilizia (SUE) raggiungibile dal sito istituzionale del Comune al seguente link: www.comune.mondovi.cn.it alla voce Servizi: Sportello Unico digitale Edilizia, è possibile la consultazione libera delle pratiche edilizie e dei relativi procedimenti.

Articolo 56 Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti

Il Comune incentiva la partecipazione dei cittadini, degli ordini e dei collegi professionali, delle associazioni di categoria e degli altri attori sociali, nei percorsi diretti ad attuare interventi di trasformazione urbanistico-edilizia per la creazione di spazi di centralità ed aggregazione (nuove arterie urbane, parchi, nuove sedi per scuole e per attività culturali e sociali), attraverso percorsi partecipativi diretti a raccogliere indicazioni, osservazioni e proposte, con lo scopo di migliorare le trasformazioni urbane, la qualità della vita degli abitanti dei quartieri e delle frazioni, producendo inclusione sociale e favorendo la trasparenza.

Articolo 57 Concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili

L'Amministrazione comunale può ricorrere a concorsi di progettazione o progetti di idee, per interventi di trasformazione urbanistico edilizia che contemplino scelte di assetto e sviluppo ritenute strategiche per la città.

TITOLO II DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

CAPO I NORME PROCEDIMENTALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Articolo 58 Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice e del direttore dei lavori, della sicurezza etc.

1. Il titolare del permesso di costruire ha l'obbligo, prima di dare corso ai lavori, di comunicare con atto scritto al Comune, la data di inizio degli stessi.
2. La comunicazione deve essere presentata in modalità telematica attraverso lo Sportello Unico digitale Edilizia (SUE), raggiungibile dal sito istituzionale del Comune al seguente link: www.comune.mondovi.cn.it, alla voce Servizi: Sportello Unico digitale Edilizia, utilizzando l'apposito modello.
3. L'intestatario del titolo edilizio o suo delegato, deve tempestivamente comunicare al Comune qualsiasi variazione riguardante i soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice, il direttore dei lavori, il responsabile della sicurezza, etc.
4. Qualora sia accertata la violazione dei disposti di cui al comma 3, il Comune può inibire o sospendere i lavori, fino all'avvenuta regolarizzazione amministrativa.

Articolo 59 Comunicazioni di fine lavori

1. L'intestatario del titolo abilitativo edilizio o suo delegato, deve comunicare con atto scritto, firmato anche dal direttore dei lavori, l'ultimazione dei lavori di esecuzione dell'opera assentita entro il termine per la conclusione dei lavori. E' fatta salva la facoltà di richiedere un ulteriore titolo abilitativo edilizio per le opere non ancora ultimate.
2. Contestualmente o successivamente, il proprietario presenta, se dovuta ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 380/2001, la Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA), con le procedure e gli obblighi stabiliti dalle norme vigenti.
3. La comunicazione di ultimazione dei lavori e la SCA sono redatte compilando i modelli presenti nel portale Sportello Unico digitale Edilizia (SUE) raggiungibile dal sito istituzionale del Comune al seguente link: www.comune.mondovi.cn.it, alla voce Servizi: Sportello Unico digitale Edilizia.

Articolo 60 Occupazione di suolo pubblico

1. Nel caso in cui la realizzazione di lavori edilizi comporti la manomissione del suolo pubblico o interessi impianti pubblici, il relativo esecutore è tenuto a richiedere all'ente interessato le autorizzazioni del caso (specificando ubicazione, durata e scopo dell'intervento) ed a rispettare le prescrizioni da quest'ultimo impartite al fine di evitare danni al suolo ed agli impianti predetti nonché a garantire il buon funzionamento e l'esercizio di questi ultimi;

2. Ove sia indispensabile occupare con il cantiere porzioni di suolo pubblico, l'intestatario del titolo abilitativo edilizio o il soggetto incaricato dell'esecuzione dei lavori, deve preventivamente richiedere all'Ente interessato la relativa autorizzazione;

3. Per la disciplina delle occupazioni di suolo pubblico comunale valgono i disposti di cui al *Regolamento per l'applicazione e la disciplina del canone occupazione spazi e aree pubbliche*, consultabile sul sito istituzionale del Comune al seguente link: www.comune.mondovi.cn.it, alla voce Regolamenti;

Articolo 61 Comunicazioni di avvio delle opere relative alla bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici etc.

Le attività di bonifica degli immobili sono soggette alle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006, titolo V, alla L.R. 30/2008, alla D.G.R. 25-6899/2013, alla D.G.R. 58-4532/2016, nonché a quanto disposto dalla specifica normativa in materia.

Articolo 62 Principi generali dell'esecuzione dei lavori

1. Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme agli atti progettuali assentiti ed allegati al titolo abilitativo, nel rispetto degli obblighi ivi indicati o comunque derivanti dalle vigenti disposizioni normative urbanistico-edilizie.
2. Il direttore dei lavori, l'esecutore delle opere e gli altri soggetti che rivestono responsabilità operative nell'ambito dell'intervento, devono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinché le opere e gli interventi siano realizzati a regola d'arte e siano rispondenti alle prescrizioni di legge, ai regolamenti ed alle direttive in vigore.
3. La violazione degli obblighi di cui ai commi che precedono comporta l'applicazione a carico dei responsabili delle sanzioni edilizie di cui al titolo IV del D.P.R. 380/2001.
4. Per l'installazione e l'esercizio dei cantieri, devono essere rispettate le disposizioni del Codice della strada e del relativo Regolamento di attuazione; le norme del presente regolamento si intendono integrate e, ove occorra, sostituite dalle disposizioni sopra indicate.
5. I cantieri edili a lunga permanenza (oltre trenta giorni), devono essere dotati di impianti di acqua potabile e di fognatura allacciati alle reti comunali. In caso di impossibilità a provvedervi per ragioni tecniche, si dovranno adottare mezzi sostitutivi riconosciuti idonei dal responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio.
6. Le costruzioni provvisorie realizzate nei cantieri edili, destinate alla permanenza di persone, compresi i servizi igienici, devono rispondere alle vigenti norme di legge e disposizioni tecniche di settore.
7. L'assuntore dei lavori deve essere presente in cantiere o assicurare l'intervento di persona idonea che lo rappresenti (responsabile di cantiere).

Articolo 63 Punti fissi di linea e di livello

1. L'intestatario del titolo abilitativo edilizio, tramite il direttore dei lavori deve, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori inerenti interventi di nuova costruzione, richiedere al Comune la verifica dei capisaldi planimetrici e altimetrici apposti in sito sulla base delle indicazioni di cui al progetto approvato, nonché la ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e l'area privata interessata dall'intervento.
2. Nel termine suddetto l'ufficio concerta con il direttore lavori le operazioni di verifica dei suddetti elementi e di tali operazioni viene redatto apposito verbale, sottoscritto dalle parti.
3. In difetto di comunicazione nel termine suddetto, il Comune dispone la sospensione dei lavori e procede agli accertamenti del caso.

Articolo 64 Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie

1. L'intestatario del titolo abilitativo edilizio deve, prima di dar corso ad interventi su aree poste in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico e previa denuncia al Comune, recingere provvisoriamente l'area impegnata dai lavori, adottando tutti gli accorgimenti necessari a salvaguardare l'incolumità pubblica e ad assicurare il pubblico transito sul fronte strada e lungo i fronti prospicienti gli spazi pubblici, garantendo un adeguato passaggio pedonale a margine, protetto dalla caduta di materiale e rendendolo utilizzabile anche ai portatori di disabilità motoria.
2. Le recinzioni provvisorie devono avere aspetto decoroso, altezza di almeno m. 2, risultare non trasparenti, stabili e ben ancorate al suolo ed evitare la formazione di ristagni d'acqua. Le porte ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso l'esterno e devono rimanere chiuse quando i lavori non sono in corso. La recinzione e, in particolare, gli angoli e le sporgenze della stessa o di altre eventuali strutture di cantiere, devono essere provviste di segnalazioni di ingombro e di pericolo diurno (bande bianche e rosse) e notturno (luci rosse) e, se del caso, di dispositivi rifrangenti ad integrazione dell'illuminazione stradale. Quando la recinzione racchiude manufatti che interessino servizi pubblici o accessi a proprietà private deve essere garantito pronto e libero accesso, protetto dalla caduta accidentale di materiali. La recinzione provvisoria deve essere mantenuta in efficienza e in condizioni decorose per tutta la durata del cantiere.
3. Sulle recinzioni di cantiere è vietata l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario che non sia relativo alle ditte fornitrici o a quelle che operano al suo interno.
4. L'area esterna alla recinzione deve essere mantenuta libera da materiali e rifiuti per tutta la durata dei lavori, eccezion fatta per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, qualora le stesse non siano possibili in aree poste all'interno del cantiere stesso.
5. I mezzi e le modalità di lavoro utilizzati durante tutta la durata del cantiere non devono arrecare alcun danno permanente o provvisorio al suolo pubblico; inoltre dovranno essere prese tutte le precauzioni necessarie per evitare l'inquinamento o la contaminazione dei siti, sia pubblici che privati.
6. Durante le lavorazioni di cantiere dovranno essere utilizzati idonei strumenti e adottate le precauzioni necessarie per evitare il sollevamento e lo spargimento di polveri;
7. Le emissioni sonore dei cantieri edili dovranno essere contenute nei limiti previsti dalle vigenti normative, nel rispetto del Piano di Classificazione Acustica (PCA), e del *Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni in deroga ai valori limite di cui all'art. 2 della legge 447/1995 in materia di inquinamento acustico, per lo svolgimento delle attività che hanno carattere temporaneo e che possono originare rumore o comportano l'impiego di macchinari o impianti rumorosi*, consultabili sul sito istituzionale del Comune al seguente link: www.comune.mondovi.cn.it, rispettivamente alla voce Amministrazione trasparente – Informazioni ambientali ed alla voce Regolamenti.
8. La gestione dei rifiuti prodotti nei cantieri dovrà avvenire in conformità alle disposizioni contenute nella parte IV del D.Lgs. n. 152/2006.
9. L'installazione e la gestione dei cantieri devono rispettare le norme per la salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008.

10. Nel cantiere devono essere custoditi ed esibiti a richiesta degli addetti ai controlli, i titoli abilitativi corredati degli elaborati progettuali nonché la comunicazione dell'inizio dei lavori.

Articolo 65 Cartelli di cantiere

1. Nei cantieri edili deve essere affisso, in posizione visibile da spazio pubblico, un cartello chiaramente leggibile, di dimensioni non inferiori a m 0,70 x m 1,00, con le seguenti indicazioni:
 - a. tipo dell'opera in corso di realizzazione;
 - b. estremi del titolo abilitativo o della comunicazione di inizio dell'attività e del nome del relativo titolare;
 - c. denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori;
 - d. nominativi del progettista, del direttore dei lavori e del responsabile di cantiere.
2. Tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.

Articolo 66 Criteri da osservare per scavi e demolizioni

1. La stabilità degli scavi deve essere assicurata dal direttore dei lavori mediante l'impiego di mezzi idonei atti a contenere la spinta del terreno circostante ed a garantire la sicurezza degli edifici e degli impianti posti nelle vicinanze.
2. Gli scavi non devono impedire od ostacolare l'ordinario uso degli spazi pubblici ed in specie di quelli stradali; ove risulti peraltro necessaria l'occupazione di tali spazi, deve essere preventivamente richiesta al riguardo la prescritta autorizzazione al Comune.
3. I materiali di risulta da demolizioni effettuate su strutture in elevazione oltre il piano terreno, devono essere fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di idonei recipienti atti ad evitare imbrattamenti e pericoli alle persone e alle cose e se del caso, deve esserne effettuata la preventiva bagnatura allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri.
4. Il materiale di risulta delle demolizioni e degli scavi, deve essere smaltito nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.
5. La rimozione e lo smaltimento di parti contenenti amianto deve avvenire adottando le cautele e le precauzioni dettate dalle disposizioni normative che disciplinano la materia.

Articolo 67 Misure di cantiere e eventuali tolleranze

Nella realizzazione degli interventi, non si configura parziale difformità dal titolo abilitativo edilizio quando le opere realizzate non eccedono per singola unità immobiliare, il 2% delle misure progettuali assentite relative all'altezza, ai distacchi, alla cubatura o alla superficie coperta.
Ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. 380/2001, tale tolleranza opera esclusivamente in fase di accertamento delle opere realizzate e non è quindi applicabile nella fase di definizione progettuale degli interventi.

Articolo 68 Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera

Nei cantieri dove si eseguono lavori di costruzione, manutenzione, riparazione o demolizione di opere edilizie devono essere rispettate le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 ed alle altre norme di settore vigenti.

Articolo 69 Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici

1. In caso di ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, paleontologico, storico o artistico, il direttore dei lavori sotto la sua personale responsabilità, è tenuto a sospendere immediatamente i lavori e a darne pronta comunicazione al Comune ed alla competente Soprintendenza, in modo da lasciare intatte le cose ritrovate e consentire a quest'ultima le verifiche del caso.

2. In caso di ritrovamenti di ordigni bellici il direttore dei lavori, sotto la sua personale responsabilità, è tenuto a darne immediata comunicazione alle forze dell'ordine per le conseguenti operazioni di bonifica, sospendendo contestualmente i lavori.

Articolo 70 Ripristino del suolo pubblico e degli impianti pubblici a fine lavori

1. L'intestatario del titolo abilitativo e l'esecutore delle relative opere, ultimati i lavori, sono tenuti a provvedere all'integrale ripristino, a regola d'arte, delle aree occupate e degli impianti ed attrezzature pubbliche manomesse; la riconsegna, a ripristino effettuato, avviene in contraddittorio fra le parti, con redazione di apposito verbale.

2. In caso di inosservanza al suddetto obbligo, il ripristino, ai sensi del *Regolamento per l'applicazione e la disciplina del canone occupazione spazi e aree pubbliche* consultabile sul sito istituzionale del Comune al seguente link: www.comune.mondovi.cn.it, alla voce Regolamenti, è eseguito dal Comune a spese del concessionario; tali spese dovranno essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono rimosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 71 Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali

1. Qualora a causa di eventi di carattere eccezionale o di calamità naturali attestate dall'autorità competente, si determini il crollo parziale o totale di un edificio, ne è consentita la ricostruzione sullo stesso sedime con la medesima preesistente destinazione d'uso, pari volumetria, altezza, sagoma, superficie coperta, confrontanze e distanze dai confini. Fanno eccezione alla ricostruzione in sito gli edifici puntualmente individuati dal Piano Regolatore.

2. La disposizione di cui al presente articolo non si applica ai crolli dolosamente causati dal proprietario o dall'avente titolo o comunque verificatisi, in corso d'opera, per imperizia o trascuratezza dello stesso o dell'assuntore dei lavori.

TITOLO III DISPOSIZIONI PER LA QUALITA' URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE, FUNZIONALI

CAPO I DISCIPLINA DELL'OGGETTO EDILIZIO

Articolo 72 Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici

1. Il committente, il direttore e l'esecutore dei lavori di realizzazione di manufatti edilizi, di costruzione di nuovi fabbricati, di ristrutturazione, restauro e manutenzione di fabbricati esistenti, di installazione o modifica di impianti tecnologici a servizio dei fabbricati, di installazione o modifica di impianti destinati ad attività produttive all'interno dei fabbricati od in aree ad essi pertinenti, devono provvedere, sotto la loro personale responsabilità, a che le opere siano compiute a regola d'arte e rispondano alle norme di sicurezza e di igiene prescritte dalle leggi, dai regolamenti e dalle direttive in vigore.

2. Le norme di settore alle quali debbono conformarsi i requisiti tecnici e prestazionali degli interventi edilizi sono riferite alle sotto elencate esigenze:

- a) resistenza meccanica e stabilità;
- b) sicurezza in caso di incendio;
- c) tutela dell'igiene, della salute e dell'ambiente;
- d) sicurezza nell'impiego;
- e) protezione dal rumore;
- f) risparmio energetico e ritenzione del calore;
- g) facilità di accesso, fruibilità e disponibilità di spazi ed attrezzature.

3. Se per il soddisfacimento delle suddette esigenze, le vigenti norme impongono di procedere al deposito di atti, approvazione di progetti, collaudi, controlli finali o altro, presso istituzioni pubbliche diverse dal Comune, il professionista incaricato deve produrre all'autorità comunale copia dei relativi atti di assenso.

Articolo 73 Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al confort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o climaalteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo

1. Gli interventi di nuova costruzione devono essere realizzati, in funzione del conseguimento di più elevati livelli di compatibilità ambientale, nel rispetto delle disposizioni normative e delle prescrizioni tecniche emanate dagli organismi di settore nelle seguenti materie:

- efficienza energetica e confort abitativo;
- contenimento dei consumi energetici e idrici;
- utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili;
- abbattimento delle emissioni inquinanti o climaalteranti;
- riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo.

2. I progetti relativi agli interventi di cui sopra, devono dare conto del rispetto di tali disposizioni.

Articolo 74 Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale

1. S'intende per flessibilità progettuale l'adozione di misure che favoriscono l'adattabilità di un edificio a usi diversi durante la sua esistenza. L'obiettivo di una progettazione flessibile non ha soltanto natura economica ma anche portata

sociale poiché l'impatto ambientale di un intervento di demolizione e ricostruzione è sicuramente superiore a quello generato da una ristrutturazione.

2. La flessibilità progettuale si ottiene concependo la distribuzione degli spazi e le caratteristiche costruttive dell'edificio, in particolare quelle strutturali e impiantistiche, in modo che non siano d'ostacolo ad una riconversione dell'edificio stesso; ciò in particolare per gli edifici pubblici.

3. I parametri prestazionali fondamentali raccomandati per conseguire una buona flessibilità progettuale sono i seguenti:

- adottare, in particolare per il piano terra, altezze di piano che si adattino a diverse destinazioni d'uso;
- adottare maglie strutturali il più possibile regolari con luci ampie;
- evitare forme dei solai irregolari;
- utilizzare carichi utili compatibili con quelle destinazioni ritenute conciliabili con la collocazione, la forma e la tipologia dell'edificio;
- dimensionare con larghezza i collegamenti verticali;
- utilizzare, se possibile, pareti attrezzate o divisori facilmente smontabili (cartongesso e simili);
- utilizzare il più possibile, per l'alloggiamento delle colonne montanti verticali degli impianti, la soluzione di cavedi facilmente accessibili, superdimensionati e posti, possibilmente, nelle parti comuni;
- utilizzare il più possibile, per l'alloggiamento dei collettori di distribuzione orizzontale degli impianti, controsoffitti, false pareti e pavimenti sopraelevati;
- adottare sistemi centralizzati di produzione di calore e di condizionamento posizionando le relative macchine sui lastrici solari;
- adottare per l'impianto elettrico e per gli impianti ausiliari una configurazione a stella ramificata, utilizzando, ove possibile, un sotto-quadro per ogni zona.

Articolo 75 Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti

Il Comune, nell'ottica di favorire l'innalzamento della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici e più in generale della qualità e della sicurezza edilizia, riconosce e fa propri gli incentivi e le premialità previste:

- dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 recante disposizioni finalizzate a promuovere e agevolare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare;
- dalla L.R. 14 luglio 2009, n. 20 recante norme in materia di semplificazione edilizia e di premialità in deroga, ai fini del miglioramento sismico ed energetico degli edifici esistenti;
- dal D.Lgs 4 luglio 2014, n. 102 che, definendo un quadro di misure per la promozione ed il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, stabilisce tra il resto la possibilità di derogare ai parametri e distanze nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza;
- dal D.Lgs del 03 marzo 2011, n. 28 che, definendo il quadro normativo di riferimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili, riconosce premialità volumetriche per gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti su edifici esistenti, che assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento, in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai valori minimi obbligatori stabiliti dalla medesima legge.

Articolo 76 Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon

L'intestatario del titolo edilizio, il direttore lavori ed il costruttore dovranno adottare le misure precauzionali previste dalla L.R. 5/2010, recante norme sulla protezione dai rischi da esposizione al gas radon e dalle successive linee guida, ogni qualvolta l'intervento di nuova costruzione ricada in ambiti in cui la misura della presenza di gas radon risulti superiore ai limiti minimi di legge.

Articolo 77 Specificazioni sui requisiti e sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale

1. Ai fini del presente articolo è definita altezza interna di un locale ad uso abitativo o commerciale la distanza tra pavimento finito e soffitto finito, misurata in metri (m) sulla perpendicolare ad entrambe le superfici; nel caso di solai nervati, l'altezza interna è misurata sottotrave.

2. Nel caso in cui il soffitto non presenti andamento orizzontale o il locale sia articolato in parti a differenti sezioni verticali, la misura dell'altezza interna si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume del locale per l'area netta del pavimento, calcolata escludendo le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sginci di porte e finestre, fino ad una profondità massima di m 0,50.

3. La misura minima dell'altezza interna dei locali adibiti ad abitazione e dei vani accessori è fissata dalle disposizioni contenute nel D.M. 5 luglio 1975 e nella L. 5 agosto 1978, n. 457 e, per quanto da quest'ultima specificamente disposto, dal regolamento edilizio comunale.

4. Possono quindi essere consentite misure minime dell'altezza interna inferiori a quelle prescritte dalle leggi statali:

a. per le nuove costruzioni, nei casi di:

1. ricostruzione di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, che deve necessariamente mantenere le caratteristiche originarie;
2. inserimento di nuovo edificio a completamento di costruzioni di valore storico e/o artistico e/o ambientale, disposte a cortina, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti contigui e preesistenti;
3. ampliamento di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti preesistenti;

b. per le costruzioni esistenti, nei casi di:

1. interventi edilizi volti al recupero di costruzioni che hanno o hanno avuto una funzione abitativa;
2. interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui non è in atto una funzione abitativa, ma di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui sia necessario il mantenimento delle caratteristiche originarie.

5. Ferme restando le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3, nei locali di nuova costruzione destinati ad uso abitativo non è consentita, in alcun punto, una altezza tra pavimento e soffitto inferiore a m 1,80.

6. La realizzazione di soppalchi così come definiti all'art. 24, è:

- soggetta alle ordinarie procedure autorizzative;
- consentita nel rispetto dei requisiti di illuminazione e ventilazione prescritti dalle leggi vigenti e, in caso di destinazione ad uso lavorativo, anche di tutte le specifiche norme che regolano l'attività esercitata.

E', comunque richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a. la superficie netta del soppalco, anche se distribuita su più livelli, non può superare i 2/3 della superficie netta del vano in cui esso è ricavato;

- b. la parte superiore del soppalco deve essere munita di balaustra di altezza non inferiore a m 1,00;
- c. l'altezza tra il pavimento finito del soppalco ed il punto più basso del soffitto finito deve risultare non inferiore a m 2,00, nel caso che il soffitto sia piano; quando invece è inclinato deve essere rispettata la normativa in materia di sottotetti;
- d. l'altezza tra il pavimento del locale ed il punto più basso dell'intradosso della struttura del soppalco deve risultare non inferiore a m 2,20.

7. Il soppalco non è conteggiato nel numero dei piani e, come tale, non ha effetto ai fini del computo del volume, anche se la superficie del suo piano di calpestio costituisce incremento della superficie lorda.

Articolo 78 Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita")

In applicazione dei disposti di cui all'articolo 15 della L.R. 20/2009 e del Regolamento regionale 6/R/2016 ed al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità di chi accede alla copertura dell'edificio per la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria e per l'attività di ispezione, è fatto obbligo di prevedere e porre in essere specifiche misure di sicurezza per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in copertura.

Articolo 79 Prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa

Al fine di prevenire e contrastare la diffusione del gioco d'azzardo patologico, per le sale da gioco, l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa, si richiamano le disposizioni di cui alla L.R. 2 maggio 2016, n. 9 recante norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione.

Articolo 80 Strade

La localizzazione delle strade è definita dalla pianificazione urbanistica generale ed attuativa e la loro realizzazione è disciplinata, oltre che dalle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Regolatore, dalla specifica normativa di settore relativa alla progettazione e realizzazione delle strade pubbliche.

Articolo 81 Portici

1. I nuovi portici, destinati a pubblico passaggio devono avere dimensioni non inferiori a m 2,00 di larghezza libera e m 2,80 di altezza misurata all'intradosso del solaio di copertura; in caso di coperture a volta, il Comune si riserva di fissare misure diverse.

2. Se lo spazio porticato si estende su strade pubbliche aperte al traffico veicolare, l'altezza della luce libera non deve essere inferiore a m 4,50.

3. Le aree porticate o a "pilotis" non soggette a servitù di uso pubblico, possono essere delimitate con cancellate, grigliati od altri tamponamenti semiaperti; l'autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può prescrivere, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, l'impiego di specifici materiali e coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti e le tinteggiature.

Articolo 82 Piste ciclabili

1. Il Comune, al fine di promuovere l'utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto, favorisce la realizzazione di itinerari ciclabili dotandosi, in ottica di pianificazione e programmazione del *Piano della rete degli itinerari ciclabili* in coerenza con lo strumento urbanistico generale anche per ciò che attiene l'impiego di materiali e finiture consone al contesto ed agli ambiti in cui tali infrastrutture possono collocarsi.

2. In caso di nuova edificazione e di ristrutturazione edilizia ed urbanistica ed in tutti i luoghi pubblici indicati all'articolo 7 della L.R. 33/1990, devono essere previsti spazi per il parcheggio delle biciclette.

Articolo 83 Aree per parcheggio

1. La dotazione di parcheggi pubblici, commisurata all'entità degli insediamenti, è definita dalla pianificazione urbanistica generale ed attuativa, secondo le prescrizioni parametriche di cui all'art. 21 della L.R. 56/1977 nonché, per gli ambiti commerciali, dalla D.C.R. 191-43016/2012.

2. La realizzazione dei parcheggi pubblici deve rispettare le prescrizioni e indicazioni del Codice della Strada e del suo Regolamento di attuazione.

3. Le superfici pavimentate dovranno garantire la raccolta e l'allontanamento delle acque piovane. A tale scopo si potrà prevedere la realizzazione di parti di pavimentazione realizzate con tecnologie drenanti.

4. L'installazione nelle suddette aree di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici dovrà rispondere alle specifiche tecniche di settore.

Articolo 84 Piazze e aree pedonalizzate

1. Le piazze e le aree pubbliche pedonalizzate devono avere superfici idonee a facilitare il transito pedonale e devono essere realizzate in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche. Le stesse devono essere progettate in modo da garantire il deflusso delle acque meteoriche, al fine di evitare ristagni; a tale scopo si potranno prevedere parti di pavimentazione realizzate con tecnologie e materiali drenanti.

2. I percorsi pedonali devono essere chiaramente identificabili, realizzati con materiali e modalità costruttive tali da evitare ostacoli, pericoli ed insidie per i relativi fruitori, nonché dotati dei necessari elementi di arredo.

Articolo 85 Passaggi pedonali e marciapiedi

1. Nel centro abitato, tutte le strade di nuova costruzione devono essere munite di marciapiede/i o comunque di passaggio pedonale pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

2. L'esecuzione dei marciapiedi e dei passaggi pedonali pubblici o di uso pubblico, sia a raso che rialzati, se effettuata dai proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano, deve essere realizzata con modalità, materiali, livellette ed allineamenti indicati di volta in volta dal Comune a mezzo del competente ufficio tecnico.

3. I marciapiedi ed i passaggi pedonali realizzati su area privata, sono gravati di servitù di pubblico passaggio.

4. I marciapiedi di nuova costruzione devono essere realizzati con larghezza minima di m 1,50 nel caso di strade la cui larghezza sia superiore a m 6,00, mentre per le strade di larghezza inferiore, la larghezza minima del marciapiede dovrà essere di m 1,00; con pendenza trasversale massima del 2% e longitudinale massima non superiore all'8%, fatti salvi i casi di strade con forti pendenze naturali, per le quali i marciapiedi potranno essere dotati di idonei accorgimenti per il superamento delle barriere architettoniche. Laddove sia necessario prevedere la realizzazione di gradini, questi non potranno avere un dislivello superiore a m 0,15.

5. Eventuali dislivelli per interruzioni localizzate, dovuti a raccordi con il livello stradale o ad intersezioni con passi carrabili, devono essere superati con rampe di pendenza non superiore al 12%.

Articolo 86 Passi carrai e uscite per autorimesse

1. L'accesso dei veicoli alle aree private di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere preventivamente autorizzata dall'Ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, previa verifica del rispetto delle disposizioni sulla sicurezza della circolazione dettate dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di attuazione.

2. Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l'accesso è consentito, di norma, da quello a minor traffico.

3. L'accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna.

4. Nelle nuove costruzioni, la distanza minima tra i cancelli di accesso agli spazi di relativa pertinenza e la carreggiata o tra quest'ultima e le porzioni inclinate delle rampe di collegamento a spazi interrati o comunque situati a livello inferiore a quello di accesso, deve essere non inferiore a m 4,50, fatta eccezione per zone di centro storico, in cui i cancelli devono essere dotati di automatismo per l'apertura e se necessario degli opportuni specchi parabolici.

5. L'uscita dai passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità, eventualmente anche con l'ausilio di specchi o telecamere, opportunamente disposti a cura e spese dei proprietari delle costruzioni.

6. Gli accessi carrabili esistenti che non rispondono ai requisiti di cui ai commi 4 e 5 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati, che implicino il rifacimento dei prospetti e/o delle recinzioni nei quali si aprono i suddetti passi carrabili, possono essere richiesti dal Comune adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibilmente con la reale fattibilità e commisurando il sacrificio che ne deriva al vantaggio ricavato in termini di sicurezza per la circolazione. In tali casi ed in presenza delle condizioni previste all'art. 46, IV comma, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495, è ammesso derogare dall'obbligo di arretramento dell'accesso.

7. Sono fatte salve le possibilità di deroga di cui al comma 4 dell'art. 46 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, così come modificato dall'art. 36, punto c, del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

Articolo 87 Chioschi/dehor su suolo pubblico

1. L'installazione su suolo pubblico di chioschi, edicole od altre analoghe strutture, è subordinata alla preventiva disponibilità del sito risultante dalla programmazione e pianificazione pubblica di tale tipo di strutture ed alle correlative procedure di evidenza pubblica.

2. L'installazione dei dehor è normata dal *Regolamento per l'installazione dei dehor degli esercizi commerciali di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande*, consultabile sul sito istituzionale del Comune al seguente link: www.comune.mondovi.cn.it, alla voce Regolamenti.

Articolo 88 Decoro degli spazi pubblici e servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebo/dehor posizionati su suolo pubblico e privato

1. Il Comune cura il decoro e l'estetica degli spazi pubblici. E' fatto divieto a chiunque di arrecare danno e pregiudizio alla proprietà pubblica per quanto attiene all'integrità, alla sicurezza, all'igiene, all'estetica ed al decoro degli spazi, dei manufatti e delle attrezzature pubbliche.

2. A tutela del decoro degli spazi pubblici si applica quanto specificatamente previsto dal *Regolamento di polizia urbana* consultabile sul sito istituzionale del Comune al seguente link: www.comune.mondovi.cn.it, alla voce Regolamenti.

Articolo 89 Recinzioni

1. I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto o in parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per le costruzioni di cui al successivo articolo 105.
Inoltre le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione.

2. Le recinzioni di nuova costruzione tra le proprietà o verso spazi pubblici possono essere realizzate:

a. con muro pieno di altezza massima di m 3,00 in caso di attività produttive ed economiche in genere. Per le attività residenziali sono consentite murature cieche di h. max. m 2,00.;

b. con muretto o cordolo di altezza massima di m 0,60 sovrastato da reti, cancellate per un'altezza massima complessiva di m 2,00;

c. con siepi mantenute ad una altezza massima di m 2,00;

d. con pali infissi al suolo con fondazione a raso e rete di protezione di altezza non superiore a m 2,00;

Qualora le aree pertinenziali degli edifici previsti negli ambiti di nuovo impianto o di completamento urbanistico edilizio individuati dal Piano Regolatore, comprendano porzioni di area agricola esterne adiacenti ai suddetti ambiti, le recinzioni di dette porzioni potranno essere realizzate nelle sole tipologie indicate ai punti c. e d.

4. Recinzioni e zoccolature di altezza diversa possono essere ammesse, previa valutazione del Comune, per conseguire l'allineamento con quelle contigue, al fine di mantenere l'unità compositiva.

5. Le recinzioni esistenti difformi dalle prescrizioni del comma 3, possono essere assoggettate esclusivamente a manutenzione ordinaria e straordinaria; è ammesso tuttavia il ripristino di parti di recinzioni preesistenti nella loro forma originaria. Per gli edifici ricadenti nell'ambito dei centri storici e nelle aree di salvaguardia ambientale è consentita la realizzazione di nuovi muri divisorii o recinzioni, mantenendo i caratteri storico-architettonici dell'edificio principale e del contesto in cui si pongono e non superando l'altezza massima di m 2,00; dovranno essere esclusivamente utilizzati materiali quali pietra, laterizio, legno, ferro battuto, anche se posti a mascheramento di una sottostante struttura portante in cemento.

6. I materiali consentiti per la realizzazione dei muri, dei muretti e dei cordoli sono laterizi, calcestruzzo, cemento armato, materiale lapideo.

7. Sopra i muri di sostegno è ammessa la realizzazione di recinzioni del tipo b., c. e d. di cui al precedente comma 3, con altezza calcolata dalla linea di spiccato dei muri medesimi.

8. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono presentare altezza non superiore a m 3,50 ed aprirsi verso l'interno delle proprietà; è possibile l'apertura verso l'esterno solo nel caso in cui tali manufatti siano posti in posizione arretrata in modo tale da non interferire con i marciapiedi e le sedi stradali, conformandosi alle disposizioni di cui all'articolo 86, commi 4 e 5.

9. Eventuali apparecchiature videocitofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e motorizzata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente nel contesto della struttura; per i cancelli a movimento motorizzato protetto da fotocellule devono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti.

10. Le distanze dalle strade da rispettare per la realizzazione di recinzioni al di fuori del centro abitato sono fissate dalla Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Regolatore.

11. La forma e gli elementi costitutivi delle recinzioni, non devono rappresentare un pericolo per l'incolumità delle persone.

Articolo 90 Numerazione civica

1. Il Comune assegna i numeri civici ed eventuali subalterni degli stessi, che devono essere apposti, a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi alle aree private dagli spazi pubblici.

2. Il numero civico deve essere collocato a fianco dell'accesso, a destra e ad una altezza variabile da m 1,50 a m 2,50 e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura del possessore dell'immobile.

3. All'interno delle aree di centro storico e sugli edifici vincolati o segnalati ai sensi delle vigenti leggi, le targhe dei numeri civici devono essere realizzate con materiali, dimensioni, caratteristiche formali, cromatiche e tipologiche uniformi a quelle stabilite con atto deliberativo di Giunta comunale.

4. In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzione o di eliminazione di porte esterne di accesso, il proprietario deve riconsegnare al Comune i numeri civici.

Articolo 91 Aree Verdi

1. La conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere e di quella autoctona in particolare, sia sulla proprietà pubblica che su quella privata, sono riconosciuti fattori di qualificazione ambientale. L'amministrazione promuove lo sviluppo in attuazione della L. 14 gennaio 2013, n. 10, recante norme relative agli spazi verdi urbani.
2. Lo strumento urbanistico generale individua le aree verdi pubbliche e private in rapporto alle previsioni insediative di ogni singola area edificabile, disciplinandone l'utilizzo nelle relative Norme Tecniche di Attuazione (NTA).
3. Per la definizione delle quantità di area verde in rapporto alla superficie fondiaria libera del lotto, si rimanda alle disposizioni contenute nelle NTA del Piano Regolatore Generale Comunale.
4. L'autorità comunale, con esplicita condizione apposta sugli atti di assenso relativi a procedimenti edilizi o con autonomo provvedimento, può imporre, per un equilibrato e miglior inserimento delle costruzioni, la piantumazione di alberi, arbusti, siepi o la creazione di superfici arboree su aree di proprietà privata.
5. Sono considerate aree verdi gli spazi su soletta ricoperti da uno strato di terreno naturale di almeno m 0,40, idoneo alla formazione del verde, purché, l'estradosso della soletta risulti compreso entro una quota massima di m 1,20 dal piano di campagna.
6. Per la gestione delle aree verdi private si applica, inoltre, quanto specificatamente previsto dal *Regolamento di polizia urbana* e dal *Regolamento di polizia rurale*, consultabili sul sito istituzionale del Comune al seguente link: www.comune.mondovi.cn.it, alla voce Regolamenti.

Articolo 92 Parchi urbani

1. I parchi urbani sono aree verdi di proprietà pubblica, per lo più di ampia dimensione, situate all'interno dei centri abitati. Il loro scopo è quello di fornire ai relativi utenti uno spazio ludico, ricreativo e distensivo a contatto con la natura.
2. L'inserimento di parchi e di vegetazione all'interno di un contesto urbano apporta indubbi benefici, non solo in termini di abbellimento e fruibilità della città, ma anche come comfort termico, modificando direttamente la temperatura e l'umidità dell'aria e quindi, il benessere degli utenti.
3. Per le suddette ragioni lo strumento urbanistico generale individua i parchi urbani dettando indirizzi e criteri per la loro realizzazione in un'ottica non di pure e semplici aree verdi da mantenere, ma di spazi pubblici vitali da sottoporre a specifica progettazione e disciplina per la loro fruibilità e gestione.

Articolo 93 Orti urbani

1. Gli orti urbani sono appezzamenti di terreno nella disponibilità del Comune, che l'amministrazione mette a disposizione, per finalità sociali, educative e ricreative, dei cittadini interessati alla coltivazione, senza scopo di lucro, di piante da frutto, ortaggi, erbe aromatiche e fiori.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui sopra l'amministrazione procede, previa individuazione delle aree a tal fine utilizzabili, mediante l'approntamento di puntuali progetti e di apposito regolamento recante criteri e modalità per l'assegnazione dei lotti coltivabili, nonché regole per la loro corretta gestione da parte degli assegnatari.

Articolo 94 Parchi e percorsi in territorio rurale

1. Il paesaggio rurale nei suoi aspetti naturalistici, paesaggistici ed antropici, rappresenta una componente fondamentale nella percezione del territorio, capace di accrescere nei residenti il senso di identità e di appartenenza ad esso ed un richiamo di natura turistico-fruitiva.

2. Il Comune attraverso il proprio strumento urbanistico generale promuove e persegue la tutela e la salvaguardia delle componenti naturalistiche nonché la conoscenza e la fruibilità del proprio territorio, individuando in esso non solo le zone e gli ambiti da proteggere e valorizzare ma anche i percorsi pedonali e ciclabili, le aree di sosta, etc., che ne consentono la fruizione.

3. Tali percorsi dovranno essere preferibilmente individuati su tracciati già esistenti e su viabilità a fondo naturale, per favorirne una fruibilità lenta: a piedi, in bicicletta o a cavallo.

4. L'Oasi protetta di Crava-Morozzo visualizzabile al seguente link www.areeprotettealpimaritime.it, costituisce una presenza altamente qualificata e significativa nel senso dianzi detto, in quanto area naturalistica che per la sua intrinseca bellezza e biodiversità, deve essere opportunamente valorizzata.

Articolo 95 Sentieri e rifugi alpini

1. Il territorio del Comune di Mondovì non è propriamente territorio montano; tuttavia nella sua caratterizzazione morfologica collinare, a confine con il territorio dei comuni di Vicoforte, Briaglia e Bastia, possiede ampie porzioni in cui la sentieristica può rappresentare un fattore importante per la fruizione turistica, attraverso l'individuazione di percorsi attrezzati sviluppabili in sinergia con i comuni contermini.

2. Lo strumento urbanistico generale riconoscendo tale funzione, individua detti sentieri e ne promuove lo sviluppo, dettando criteri ed indirizzi progettuali per la loro realizzazione.

Articolo 96 Tutela del suolo e del sottosuolo

1. Il Piano Regolatore analizza sotto i profili geomorfologico e idrogeologico l'intero territorio comunale, individuandone le criticità e disciplinando in tal senso le possibili attività di trasformazione, ai fini della sua conservazione ed integrità.

2. Gli interventi che si svolgono in ambiti che tale strumento individua come suscettibili di attenzione e tutela, devono essere preceduti da un'attenta analisi geologica dei luoghi e realizzati con l'adozione degli accorgimenti e delle precauzioni che da tale preventiva analisi risultano necessari.

CAPO IV INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE

Articolo 97 Approvvigionamento idrico

1. Nell'attuale realtà organizzativa locale, il servizio di approvvigionamento idrico è garantito dal Gestore del *Servizio Idrico Integrato* cui compete la gestione, la manutenzione e lo sviluppo della relativa rete infrastrutturale nonché delle opere per essa necessarie ed accessorie.

2. Ogni intervento urbanistico ed edilizio che richieda nuova fornitura di acqua potabile o la modifica della preesistente modalità di approvvigionamento deve essere preventivamente autorizzato dal suddetto Gestore e, nel caso in cui ciò richieda la previsione di nuovi tratti in ampliamento della rete acquedottistica, anche dal Comune quale proprietario della suddetta rete.

3. Gli impianti per la distribuzione dell'acqua potabile devono essere costruiti a regola d'arte e conformemente alle prescrizioni di legge o regolamento.

4. Si richiama di seguito la vigente normativa in materia ed in particolare:

- D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152, in particolare l'art. 94;
- L.R. 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee);
- Regolamento Regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica);
- Regolamento Regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R (Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano);
- Piano di tutela delle acque approvato con D.C.R. 13 marzo 2007, n. 117-10731.

Articolo 98 Depurazione e smaltimento delle acque

1. Nell'attuale realtà organizzativa locale, il servizio di smaltimento e depurazione delle acque è garantito dal Gestore del *Servizio Idrico Integrato* cui compete la gestione, la manutenzione e lo sviluppo della relativa rete infrastrutturale nonché delle opere per essa necessarie ed accessorie.

2. Ogni intervento urbanistico ed edilizio che richieda nuovi allacci alla fognatura o la modifica della preesistente modalità di smaltimento, deve essere preventivamente autorizzato dal suddetto Gestore e, nel caso in cui ciò richieda la previsione di nuovi tratti in ampliamento della rete fognaria, anche al Comune quale proprietario della suddetta rete.

3. Gli impianti per la raccolta e smaltimento delle acque reflue devono essere costruiti a regola d'arte e conformemente alle prescrizioni di legge o regolamento.

4. Si richiama di seguito la vigente normativa in materia ed in particolare:

- Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento 04 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lett. b), d) ed e), L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);
- D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152, in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento);
- L.R. 26 marzo 1990, n. 13 (Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili);

- L.R. 17 novembre 1993, n. 48 (Individuazione, ai sensi della legge 8/6/1990, n. 142, delle funzioni amministrative in capo a Province e Comuni in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque di cui alla L. 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni);
- L.R. 07 aprile 2003, n. 6 (Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla L.R. 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee");
- Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R (Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne);
- Piano di tutela delle acque approvato con D.C.R. 13 marzo 2007, n. 117-10731.

Articolo 99 Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati

1. Nell'attuale realtà organizzativa locale, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è garantito dal concessionario del *Servizio di igiene urbana* cui compete la pianificazione, l'esecuzione e la gestione dei servizi di raccolta dei rifiuti e di nettezza urbana.
2. Tutte le attività fanno riferimento al relativo contratto di appalto e sono disciplinate dal *Regolamento gestione rifiuti urbani*, consultabile sul sito istituzionale del Comune al seguente link: www.comune.mondovi.cn.it, alla voce Regolamenti, in cui sono contenute le disposizioni inerenti il Servizio.
3. Si richiama di seguito la vigente normativa in materia ed in particolare:
 - D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152, in particolare gli artt. 198, 199 e 205;
 - L.R. 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti);
 - Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione approvato con D.C.R. 19 aprile 2016, n. 140-14161, in particolare il capitolo 8.3.2.

Articolo 100 Distribuzione dell'energia elettrica

1. La progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti elettrici sono disciplinati dalla legislazione e dalle specifiche norme tecniche di settore.
2. Gli edifici ed i loro impianti vanno progettati, realizzati, accessoriati e condotti in modo da contenere i consumi energetici, rispettando le norme di sicurezza di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.
3. Si richiama di seguito la vigente normativa in materia ed in particolare:
 - L.R. 07 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria);
 - L.R. 03 agosto 2004, n. 19 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici);
 - D.C.R. 03 febbraio 2004, n. 351-3642 (Piano Energetico Ambientale Regionale). Il PEAR attualmente vigente è un documento di programmazione approvato che contiene indirizzi e obiettivi strategici in campo energetico e che specifica le conseguenti linee di intervento. Esso costituisce il quadro di riferimento per chi assume, sul territorio piemontese, iniziative riguardanti l'energia;

- D.G.R. 02 luglio 2012, n. 19-4076 (Revisione Piano Energetico Ambientale Regionale);
- D.G.R. 30 maggio 2016, n. 29-3386 (Attuazione della L.R. 07 aprile 2000, n. 43. Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Armonizzazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria con gli aggiornamenti del quadro normativo comunitario e nazionale).

Articolo 101 Distribuzione del gas

1. La progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di distribuzione del gas sono disciplinati dalla legislazione e dalle specifiche norme tecniche di settore.
2. Gli edifici ed i loro impianti vanno progettati, realizzati, accessoriati e condotti in modo da contenere i consumi energetici e le emissioni di sostanze inquinanti, rispettando le norme di sicurezza di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.
3. Tutti gli impianti di riscaldamento, centralizzati per edifici o per gruppi di edifici, allo scopo di ridurre i consumi energetici, devono essere muniti di sistemi di regolazione automatica in funzione della temperatura esterna.
4. Si richiama di seguito la vigente normativa in materia ed in particolare:
 - L.R. 07 aprile 2000, n. 43;
 - D.C.R. 11 gennaio 2007, n. 98-1247 (Attuazione della L.R. 07 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico). Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 8 e 9, D.Lgs. 04 agosto 1999, n. 351. Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento).

Articolo 102 Ricarica dei veicoli elettrici

Ai sensi dell'art. 4, comma 1-ter, del D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380 ed ai fini del conseguimento del titolo abilitativo relativo a:

1. edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale, di superficie utile superiore a mq 500;
2. edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative;
3. interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del sopraccitato decreto, di edifici esistenti con le caratteristiche di cui ai punti 1. e 2.,

deve essere prevista la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box auto, siano essi pertinenziali o meno, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 % di quelli totali.

Articolo 103 Produzione di energia da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento

1. La produzione di energia da fonti rinnovabili è disciplinata dalle norme nazionali e dai provvedimenti regionali di seguito richiamati:
 - deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 46-11968 (Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria - Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi

dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia");

- deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 45-11967 (Disposizioni attuative in materia di impianti solari termici, impianti da fonti rinnovabili e serre solari ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere g) e p));
- deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2010, n. 3-1183 (Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010);
- D.D. 3 marzo 2016, n. 66 (Linee guida regionali per l'installazione e la gestione delle sonde geotermiche).

2. La realizzazione di impianti solari fotovoltaici è, altresì disciplinata, per il territorio comunale, dal *Regolamento per la realizzazione e l'installazione di impianti solari e fotovoltaici nell'ambito del territorio comunale*, consultabile sul sito istituzionale del Comune al seguente link: www.comune.mondovi.cn.it, alla voce Regolamenti.

Articolo 104 Telecomunicazioni

1. L'installazione e la modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti radioelettrici e, in particolare, l'installazione di torri, tralicci, impianti radiotrasmettenti, ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a banda larga punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, vengono autorizzate dall'autorità comunale, ovvero soggette alla disciplina della Comunicazione o Segnalazione Certificata di inizio Attività (CILA, SCIA) nei casi previsti dalla normativa di settore, previo rilascio di parere tecnico preventivo favorevole da parte dell'ARPA, competente ad effettuare i controlli in ordine alla compatibilità del progetto, con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità.

2. Si richiama di seguito la vigente normativa in materia ed in particolare:

- L.R. 3 agosto 2004, n. 19 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.);
 - D.D. 9 luglio 2014, n. 218 (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche". Installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e modifica delle loro caratteristiche di emissione. Aggiornamento della modulistica per richiedere le autorizzazioni, per effettuare le comunicazioni, le certificazioni e le autocertificazioni);
 - D.G.R. 20 luglio 2009, n. 24-11783 (L.R. 3 agosto 2004, n. 19 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici). Direttiva tecnica per la semplificazione delle procedure di autorizzazione delle modifiche di impianti di telecomunicazioni e radiodiffusione conseguenti all'introduzione del digitale terrestre;
 - D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 86-10405 (L.R. 3 agosto 2004, n. 19 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Realizzazione, gestione e utilizzo di un unico catasto regionale delle sorgenti fisse di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico (art. 5, comma 1, lett. e). Direttiva tecnica;
 - D.G.R. 01 luglio 2008, n. 43-9089 (Modificazione della D.G.R. 21 dicembre 2007, n. 25-7888
- "Integrazione alla D.G.R. 02 novembre 2004, n. 19-13802, recante prime indicazioni per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e

- 13, L.R. 3 agosto 2004, n. 19 per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione, relativamente alla procedura per nuove tipologie di impianti");
- D.G.R. 21 dicembre 2007, n. 25-7888 (Integrazione alla D.G.R. 2 novembre 2004, n. 19-13802, recante prime indicazioni per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13, L.R. 3 agosto 2004, n. 19 per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione, relativamente alla procedura per nuove tipologie di impianti);
 - D.G.R. 23 luglio 2007, n. 63-6525 (L.R. 3 agosto 2004, n. 19 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Prime indicazioni sui controlli di cui all'art. 13, comma 2, riguardanti il monitoraggio remoto degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva);
 - D.G.R. 29 dicembre 2004, n. 39-14473 (L.R. 3 agosto 2004, n. 19 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Direttiva tecnica per il risanamento dei siti non a norma per l'esposizione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione (art. 5, comma 1, lett. d)).

3. La localizzazione, l'installazione e la modifica degli impianti fissi per telecomunicazioni e radiodiffusione è, altresì, disciplinata, per il territorio comunale dal *Regolamento comunale in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici*, consultabile sul sito istituzionale del Comune al seguente link: www.comune.mondovi.cn.it, alla voce Regolamenti.

Articolo 105 Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi

1. Le costruzioni, le singole parti delle stesse e le relative aree di pertinenza devono essere mantenute in condizioni di decoro, sicurezza ed igiene. I proprietari hanno, quindi, l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, riparazione e ripristino necessari al mantenimento nel tempo delle suddette condizioni.
2. Ove le costruzioni o le singole parti delle stesse e le aree di loro pertinenza, presentino carenze in ordine ai succitati aspetti, l'autorità comunale ha facoltà di prescrivere al proprietario o al possessore dell'immobile l'esecuzione dei necessari lavori di ripristino.

Articolo 106 Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio

1. Lo strumento urbanistico generale individua nell'ambito dei centri storici, con diversi gradi di vincolo, le facciate degli edifici che richiedono di essere tutelate e conservate nella loro interezza o in alcune specifiche parti, in base alla loro caratterizzazione compositiva, estetica e formale, evidenziando al contempo la presenza di elementi tipologici ed architettonici di pregio che devono essere comunque conservati, dettando al riguardo puntuali disposizioni in ordine ai possibili interventi edilizi.
2. I lavori di ritinteggiatura delle facciate dovranno essere eseguiti ogni qualvolta le condizioni delle stesse lo richiedano. La scelta del colore per la tinteggiatura di edifici non soggetti a specifico vincolo di tutela e non compresi nelle zone interessate dai Piani Colore di cui il Comune è dotato, è sottoposta all'approvazione degli uffici comunali competenti presso i quali deve essere esibita specifica campionatura.
3. I prospetti architettonicamente unitari devono essere tinteggiati in modo omogeneo; detta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura avvengono in tempi diversi e riguardano proprietà diverse.
4. E' prescritta la conservazione degli elementi aventi caratteristiche architettoniche ed artistiche di pregio, nonché storico-documentarie, quali fontane, esedre, lapidi e iscrizioni, bassorilievi, edicole sacre, affreschi, antiche targhe e simili.

Articolo 107 Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali

1. Dal filo di fabbricazione delle costruzioni prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico possono essere ammesse, salvo oggettive esigenze di tutela dell'interesse pubblico, sporgenze per elementi decorativi, cornici, davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrinette, pensiline, balconi, tende, etc.
I bovindi, le verande e gli elementi portanti verticali in risalto costituiscono filo di fabbricazione.
2. Lungo le strade e gli spazi pubblici adibiti alla circolazione dei pedoni e dei veicoli, ove non escluse o limitate dall'applicazione del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, sono ammesse le seguenti sporgenze massime:

- a. 1/6 della larghezza della sede stradale, con un massimo di m 1,50 per balconi e pensiline che devono comunque essere posti ad una altezza non inferiore a m 4,50 dal piano stradale, se il lato della strada interessato è privo di marciapiede. Per la realizzazione di balconi negli ambiti di centro storico la larghezza massima consentita è di m 1,00;
- b. 0,10 m per altri corpi aggettanti compresi nel tratto verticale misurato a partire dal piano medio del marciapiede o del suolo fino all'altezza di m 3,00.

2.1 Gli interventi di realizzazione di cappotto termico che preveda l'occupazione di suolo pubblico sono assentibili alle seguenti condizioni:

- Il cappotto termico deve essere realizzato sull'intera facciata dell'edificio. Eventuali realizzazioni parziali, o aggettanti, dovranno essere opportunamente motivate.
- Nella realizzazione del rivestimento esterno a cappotto in fabbricati inseriti in una cortina, deve essere salvaguardata la continuità della cortina stessa raccordando o attenuando le displanarità con specifici accorgimenti (posizionamento in facciata di elementi verticali come pluviali, cornici, ecc.).
- Le valutazioni di inserimento estetico ambientali sui casi previsti dai precedenti punto 1 secondo periodo, e punto 2, sono sottoposte al parere della Commissione Edilizia.
- Lo spessore massimo consentito è di cm 15 comprensivo di intonaci e finiture.
- L'intervento non deve pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e deve altresì dimostrare e garantire l'accessibilità e la percorribilità degli spazi pubblici con particolare attenzione ai marciapiedi.
- Nello specifico, l'intervento l'applicazione del cappotto non dovrà rendere difficoltoso il passaggio delle persone con disabilità, e non dovrà essere in contrasto con le prescrizioni tecniche di cui agli artt. 3-11 del D.P.R. 24/07/1996, n. 503.
- non saranno accolte proposte di realizzazione di cappotto termico se il maggiore spessore determina una riduzione della larghezza della strada comunale (o assoggettata a uso pubblico), quando essa risulta priva di marciapiede, al di sotto dei 3,50 m;
- non saranno accolte proposte di realizzazione di cappotto termico se il maggiore spessore determina una riduzione della larghezza del marciapiede inferiore a 1,50 m riferita alla superficie pavimentata al netto di eventuali cordoli non complanari.
- Le suddette verifiche e dimensionamenti dovranno essere contenute in apposita tavola progettuale.
- Nei centri storici individuati dal Piano Regolatore, non è consentito l'utilizzo di rivestimenti esterni "a cappotto" sui fronti di edifici prospettanti gli spazi pubblici, in ragione dell'obbligo di filo fisso su spazio pubblico stabilito dalle relative NTA.

3. I parapetti e le ringhiere devono essere previsti e realizzati laddove sussista pericolo di caduta da ogni spazio praticabile, indipendentemente dalla funzione di quest'ultimo. Tali manufatti devono:

- a. avere altezza non inferiore a m 1,10 e, salvo comprovate diverse esigenze, non superiore a m 1,20;
- b. presentare idonea resistenza agli urti ed alla spinta in conformità alle vigenti leggi in materia.
- c. non essere scalabili;
- d. non presentare aperture o interspazi di larghezza libera superiore a m 0,10.

4. Per la realizzazione di parapetti e ringhiere devono essere utilizzati materiali che, oltre a garantire il necessario grado di sicurezza, siano congruenti con la tipologia, l'architettura ed i materiali del contesto in cui si collocano; il vetro è ammesso solo in presenza di requisiti di resistenza e di non frammentazione agli urti, debitamente certificati. Nel caso di interventi posti nei centri storici valgono le norme di cui ai relativi Piani colore.

Articolo 108 Allineamenti

L'allineamento con edifici o manufatti preesistenti è di norma riferito alla costruzione più arretrata rispetto al sedime stradale, salvo che, per garantire il rispetto dell'unitarietà compositiva o il mantenimento di preesistenti caratteri insediati, non risulti più conveniente allineare la costruzione in progetto ad una cortina più avanzata. Gli allineamenti ed i fili fissi di costruzione sono, peraltro, meglio specificati nelle Norme Tecniche di Attuazione dello strumento urbanistico generale mediante la loro rappresentazione grafica.

Articolo 109 Piano del colore

1. Gli interventi di riqualificazione delle facciate di edifici posti all'interno della perimetrazione dei centri storici, devono uniformarsi alle indicazioni ed alle prescrizioni recate, per tali ambiti:

- dal *Piano Colore di Mondovì Breo, Borgato, Rinchiuso e Via Ripe* (ex art.10 L.R. 19/1999) adottato dall'Amministrazione con atto deliberativo del C.C. n° 56 del 2 agosto 2010;

- dal *Piano Colore di Mondovì Piazza* (ex art.10 L.R. 19/1999) adottato dall'Amministrazione con atto deliberativo del C.C. n° 63 del 20 luglio 1999;

- dal *Piano Colore di Mondovì Carassone* (ex art.10 L.R. 19/1999) adottato dall'Amministrazione con atto deliberativo del C.C. n° 85 del 29 settembre 2000.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute in detti Piani, oltre ad essere passibile delle sanzioni regolamentari, determinerà altresì la decadenza del diritto a beneficiare degli incentivi e/o provvidenze all'uopo periodicamente stanziati dall'amministrazione comunale nell'ambito dei relativi provvedimenti di incentivazione.

Articolo 110 Coperture degli edifici

1. Gli interventi di sostituzione edilizia, di ristrutturazione, di restauro e risanamento conservativo o di semplice manutenzione ordinaria o straordinaria, che interessino le coperture degli edifici ricadenti all'interno dei centri storici, devono adottare coperture di forma e tipologia tradizionali, con struttura lignea, manto di copertura in coppi, gronde e pluviali in rame.

2. Nelle aree poste al di fuori dei centri storici, le coperture degli edifici devono armonizzarsi con il contesto circostante; in tali aree è anche possibile il ricorso alla completa o parziale copertura del tetto con vegetazione (tetto verde). In ogni caso le relative valutazioni estetiche ambientali sono demandate alla Commissione Edilizia.

3. Gli interventi riguardanti le coperture degli edifici vincolati ai sensi dell'art. 10 D.Lgs 42/2004 o segnalati dal Piano Regolatore ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/1977, sono soggetti, rispettivamente, al parere vincolante della competente Soprintendenza o della Commissione Locale per il Paesaggio. Per gli edifici ricadenti nelle aree vincolate ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 42/2004 come beni paesaggistici, tali interventi sono soggetti alle procedure di autorizzazione paesaggistica ai sensi del successivo art. 146.

Articolo 111 Illuminazione pubblica

1. Il Comune, attraverso la razionalizzazione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle reti e degli impianti di illuminazione pubblica esistenti, persegue l'obiettivo di

tutelare i valori ambientali coerenti con lo sviluppo sostenibile, promuovendo la riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti.

2. I nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, devono essere realizzati in conformità ai criteri di antinquinamento luminoso e ridotto consumo energetico.

Articolo 112 Griglie ed intercapedini

1. Si definisce intercapedine il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale delle costruzioni ed i muri di sostegno del terreno ad essa circostanti. L'intercapedine ha la finalità di protezione dall'umidità dei locali interrati, di consentire l'installazione di condutture e canalizzazioni degli impianti distributivi, nonché consentire l'illuminazione indiretta e l'aerazione del piano interrato.

Le intercapedini, in relazione alle suddette finalità, devono avere ridotte dimensioni e, in ogni caso non possono sviluppare un'estensione tale da poter essere considerata superficie utile o accessoria dell'abitazione.

2. Qualora le finalità di salubrità della costruzione e delle sue parti interrate non possano diversamente essere garantite, è consentito, previo nulla osta dell'Ente proprietario del suolo pubblico, la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, nel sottosuolo dello stesso; in tal caso dette intercapedini devono essere protette da robuste griglie di copertura antisdrucchiolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso delle acque meteoriche; la loro realizzazione e manutenzione nel tempo è a totale carico dei privati proprietari delle costruzioni.

Articolo 113 Antenne ed impianti di condizionamento a servizio degli edifici ed altri impianti tecnici

1. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a totale ristrutturazione, con più di un'unità immobiliare o nelle quali, comunque, possono essere installati più apparecchi radio o televisivi riceventi con necessità di collegamento ad antenna, è obbligatoria la posa in opera di un'antenna centralizzata, sia essa terrestre e/o satellitare, per ogni tipo di ricezione tale da richiederla; per esigenze di salvaguardia delle caratteristiche ambientali urbane, le antenne paraboliche devono avere dimensioni e colorazione che si armonizzino con il contesto circostante in cui sono installate e non possono essere collocate sulle facciate dei fabbricati che prospettano verso strade e/o spazi pubblici.

2. Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi volanti; i cavi devono essere canalizzati nelle pareti interne o esterne delle costruzioni e la dimensione delle canalizzazioni deve essere tale da consentire eventuali futuri potenziamenti dell'impianto.

3. Il Comune ha facoltà di richiedere, per motivi di sicurezza pubblica o di salvaguardia delle caratteristiche ambientali urbane, l'installazione di impianti centralizzati di antenne radio-televisive e l'eliminazione delle antenne individuali.

4. L'installazione di antenne o ripetitori per impianti rice-trasmittenti ad uso privato, se ricadenti nell'ambito dei centri storici o su immobili vincolati o ricadenti in ambiti di tutela paesaggistica deve essere preventivamente autorizzata, sentito il parere degli Organi o dei Soggetti competenti alla loro tutela.

5. L'installazione degli impianti di condizionamento deve rispettare quanto previsto nel D.M. 26 giugno 2015 e nella D.G.R. 46/11968; tali apparecchiature non possono essere collocate, nell'ambito dei centri storici, sulle facciate dei fabbricati che

prospettano verso strade e/o spazi pubblici, la proposizione di soluzioni architettoniche atte a mimetizzare tali impianti verrà, di volta in volta, valutata dalla Commissione Edilizia.

Articolo 114 Serramenti esterni degli edifici

1. Le porte di accesso alle costruzioni dalle strade e dagli spazi pubblici o di uso pubblico devono essere dotate di serramenti che si aprono verso l'interno o a scorrimento, senza invadere tali spazi; fanno eccezione i serramenti la cui apertura è prescritta verso l'esterno da specifiche norme di sicurezza, in tal caso dovranno essere posti, ove possibile, in posizione arretrata rispetto allo spazio pubblico e, in ogni caso, opportunamente segnalati.

2. I serramenti delle finestre prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico possono aprire verso l'esterno solo se siti ad un'altezza di m 3,00 dal piano del marciapiede o ad un'altezza di m 4,50 dal piano stradale, per le strade prive di marciapiede; in nessun caso l'apertura delle ante deve invadere il sedime stradale impegnato dal transito dei veicoli.

3. In sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, l'autorità comunale, sentita, in relazione alle rispettive competenze, la Commissione Edilizia o la Commissione Locale del Paesaggio, può imporre la realizzazione di serramenti con specifici materiali e coloriture.

4. Fermo restando quanto sopra, per gli edifici inclusi nel perimetro dei centri storici, è vietato l'uso di finestrature continue tipo a nastro e di vetrine continue al piano terreno, in quanto elementi estranei ai caratteri formali di tali zone; le porte a bilico o a saracinesca delle autorimesse dovranno essere rivestite in legno.

Articolo 115 Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe

1. Ai sensi dell'art. 47 del Regolamento di attuazione del Codice della strada di cui al DPR 495/1992, si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, installata presso la sede dell'attività a cui si riferisce o sulle pertinenze accessorie alla stessa.

2. Le definizioni, le caratteristiche e le modalità di installazione delle insegne di esercizio e delle targhe professionali private sono contenute nel *Piano generale degli impianti per la disciplina e l'installazione dei mezzi pubblicitari ed affissionali*, consultabile sul sito istituzionale del Comune al seguente link: www.comune.mondovi.cn.it, alla voce Regolamenti.

3. Nell'ambito dei centri storici, le caratteristiche, i materiali e le modalità di installazione delle insegne di esercizio e delle targhe, la realizzazione o la modifica delle vetrine nonché l'apposizione delle relative tende parasole, sono normate dai rispettivi Piani Colore, richiamati all'art. 109.

4. Le tende parasole a protezione delle aperture degli esercizi commerciali posti al di fuori dei centri storici, possono avere ingombri leggermente superiori alla luce delle relative aperture e devono essere collocate esclusivamente al piano terra degli edifici con il margine inferiore, alla massima estensione consentita, non inferiore a m. 2,20 di altezza dal piano del marciapiede; le stesse devono altresì, avere un aggetto in estensione dal filo della parete dell'edificio inferiore di m 0,20 alla

larghezza del marciapiede e, comunque, non superiore a m. 1,50. Sulle relative mantovane è possibile apporre scritte o marchi pubblicitari.

5. Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi relativi all'installazione delle insegne di esercizio, delle targhe professionali private e delle tende parasole degli esercizi commerciali, nonché per la realizzazione o modifica delle relative vetrine, sono subordinati, in relazione alle rispettive competenze, al parere della Commissione Edilizia o della Commissione Locale del Paesaggio che ne valutano il corretto inserimento nel contesto ambientale circostante.

Articolo 116 Cartelloni pubblicitari

1. Le caratteristiche, i siti di collocazione e le modalità di installazione dei cartelloni pubblicitari sono contenute nel *Piano generale degli impianti per la disciplina e l'installazione dei mezzi pubblicitari ed affissionali*, consultabile sul sito istituzionale del Comune al seguente link: www.comune.mondovi.cn.it, alla voce Regolamenti.

Articolo 117 Muri di cinta e di sostegno

1. I muri di sostegno e le terre armate di contenimento del terreno devono avere altezza non superiore a m 3,00, salvo che una diversa altezza sia resa indispensabile dalle specifiche e dimostrate differenze di quota esistenti in sito e sia giustificata da idonea relazione geologica. Eventuali terrazzamenti intermedi dovranno avere larghezza non inferiore all'altezza del muro che li sovrasta e risultare debitamente piantumati mediante la messa a dimora di essenze vegetali locali allo scopo di ridurre l'impatto visivo dell'opera di contenimento.

2. Quando i muri di sostegno sono di altezza superiore a m 4,50, è richiesto il rispetto delle vigenti norme di legge in materia di distanza dalle pareti finestrate.

3. Per i muri di sostegno disposti lungo le sedi stradali valgono le prescrizioni delle leggi vigenti e dei loro regolamenti di esecuzione e di attuazione; in ogni caso, al piede dei muri che si affacciano su spazi pubblici deve essere prevista una canalina di raccolta delle acque di scorrimento superficiali e di quelle provenienti dalle aperture di drenaggio ricavate nei muri stessi, che devono essere convogliate alla rete di smaltimento sino al più vicino ricettore utile.

4. L'autorità comunale sentita, in relazione alle rispettive competenze, la Commissione Edilizia o la Commissione Locale del Paesaggio, può condizionare il rilascio del provvedimento di assenso necessario per la realizzazione dei muri di sostegno all'adozione di specifiche soluzioni progettuali e/o richiedere l'uso dello stesso materiale di rifinitura dell'edificio realizzato sulla proprietà o l'uso del materiale tradizionale prevalente in altri muri della zona o ancora quello ritenuto più opportuno per l'armonico inserimento del manufatto nell'ambiente naturale e può, altresì, imporre il mascheramento di detti muri con arbusti, alberate o, comunque, con l'impiego di vegetazione.

5. La realizzazione di muri di sostegno riguardanti le aree di pertinenza degli edifici vincolati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 42/2004 o segnalati dal Piano Regolatore ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/1977, è soggetta, rispettivamente al parere vincolante della competente Soprintendenza o della Commissione Locale per il Paesaggio. I muri ricadenti in aree vincolate ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 42/2004, come beni paesaggistici, sono soggetti alle procedure di autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del medesimo D.lgs.

6. La realizzazione dei muri di sostegno deve in ogni caso rispettare le norme e le specifiche tecnico-costruttive finalizzate a garantirne la tenuta e la sicurezza statica.

Articolo 118 Beni culturali ed edifici storici

1. Il Piano Regolatore individua gli edifici vincolati, ai sensi dell'art. 10 D.Lgs 42/2004 e gli edifici aventi valore storico artistico, ambientale e documentario segnalati ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/1977.

2. Gli interventi edilizi sugli immobili vincolati sono soggetti, alle disposizioni di cui alla Parte II del D.Lgs. 42/2004, e quelli segnalati alle specifiche leggi regionali.

3. E' allegato sotto la lettera D il Manuale "Guida al recupero dell'architettura tradizionale e del paesaggio del territorio del G.A.L. MONGIOIE" contenente le linee guida e gli indirizzi tecnici utili per la realizzazione degli interventi di recupero architettonico e paesaggistico nel territorio del G.A.L. MONGIOIE, redatto in attuazione dell'operazione 7.6.3 del Piano di sviluppo locale 2014 – 2020 del G.A.L. MONGIOIE.

Le linee guida, le indicazioni, le specifiche e gli indirizzi tecnici contenuti nel Manuale hanno valore prescrittivo per i soli interventi che sono oggetto delle domande di sostegno sulle operazioni di cui ai bandi del G.A.L. Mongioie, mentre per gli altri interventi sul territorio costituiscono mero orientamento per la relativa progettazione.

Articolo 119 Cimiteri monumentali e storici

Nella zona storica del cimitero urbano, gli interventi sulle edicole funerarie e sulle tombe ivi presenti, devono tendere al mantenimento delle caratteristiche di storicità e monumentalità dell'area e dei manufatti, con l'utilizzo di fogge, materiali e rivestimenti esterni in pietra o marmi locali.

Articolo 120 Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani

La progettazione dei luoghi pubblici urbani deve essere svolta nel rispetto delle norme recanti disposizioni tecniche finalizzate alla piena funzionalità e fruibilità dei luoghi, tenendo altresì conto, delle specifiche esigenze di sicurezza integrata urbana espresse dai soggetti competenti.

Articolo 121 Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche

1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche necessarie a garantirne l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità.
2. La progettazione deve comunque prevedere:
 - a. accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;
 - b. idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari;
 - c. almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento;
 - d. l'installazione di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra
3. È fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del professionista abilitato, che attesti la conformità degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi della L. 13/1989
4. Tutte le rampe pedonali esterne o interne alle costruzioni, escluse quelle di servizio, devono rispettare le prescrizioni delle leggi e delle direttive di settore per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Articolo 122 Serre bioclimatiche o serre solari

1. Si definisce serra bioclimatica o serra solare un vano integrato o adiacente all'edificio avente ampie pareti e copertura vetrate, in grado di captare l'energia solare e di veicolarla all'interno dell'edificio, contribuendo in tal modo al riscaldamento dello stesso e riducendone i consumi energetici. In tal senso la serra costituisce un elemento di edilizia eco-sostenibile, considerato ai sensi della L. 10/1991, intervento di pubblico interesse e come tale realizzabile mediante semplice Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA).
2. Le serre bioclimatiche o solari sono equiparate alle superfici accessorie escluse dal computo della Superficie Utile Lorda (SUL), nella misura in cui rispettano integralmente le disposizioni di cui alla L.R. 13/2017 ed i criteri fissati nella D.G.R. 45-11967/2009
3. Alla CILA o al diverso titolo abilitativo, se la costruzione della serra rientra in un più ampio intervento edilizio, è fatto obbligo di allegare la documentazione che attesti da parte di tecnico abilitato, il rispetto delle suddette disposizioni e criteri.

Articolo 123 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici

La realizzazione delle tipologie di impianto di cui all'art. 103 è regolata dalle norme nazionali e dalla disciplina regionale di settore, nonché dal *Regolamento per la realizzazione e l'installazione di impianti solari e fotovoltaici nell'ambito del territorio comunale* consultabile sul sito istituzionale del Comune al seguente link: www.comune.mondovi.cn.it, alla voce Regolamenti.

Articolo 124 Coperture, canali di gronda e pluviali

1. Tutti gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture piane o inclinate, munite di canali di gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche.
2. Le coperture e gli elementi da esse sporgenti quali: comignoli, abbaini, volumi tecnici, torrini delle scale, etc., sono considerati elementi architettonici della costruzione e la loro realizzazione deve uniformarsi a quanto previsto per le coperture dall'art. 110.
3. I canali di gronda ed i pluviali devono essere previsti tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili interni e gli altri spazi scoperti e devono convogliare le acque meteoriche in un ricettore idoneo al loro smaltimento; non sono ammessi scarichi liberi a livello del piano marciapiede o del piano stradale o, comunque, sul suolo pubblico.
4. Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle meteoriche.
5. I pluviali delle nuove costruzioni verso gli spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico, devono essere preferibilmente incassati nella parete degli edifici per un'altezza minima di m 2,50 dal piano marciapiede o stradale; ove ciò non sia fattibile, è possibile installare i terminali dei pluviali all'esterno delle pareti degli edifici, realizzandoli in materiale indeformabile, per almeno m 2,00.
6. I cornicioni e gli aggetti delle costruzioni devono essere conformati in modo tale da fungere da dissuasori alla sosta dei volatili.

Articolo 125 Strade, passaggi privati e rampe

1. La costruzione di strade private è soggetta alle ordinarie procedure autorizzative e di controllo previste dall'ordinamento vigente.
2. I proprietari delle suddette strade devono provvedere:
 - a. alla pavimentazione, se il Comune lo ritiene necessario;
 - b. alla manutenzione e pulizia;
 - c. all'apposizione e manutenzione della prescritta segnaletica;
 - d. all'efficienza del sedime e manto stradale;
 - e. alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro immissione nel ricettore utile;
 - f. all'illuminazione, nei casi di cui al comma 7.
3. Le strade private a servizio di residenze con più unità abitative devono avere larghezza minima di m 5,00, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a m 7,50. e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli.
4. Le strade private a servizio di residenze con una sola unità abitativa devono avere larghezza minima di m 3,50 e raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a m 6,75.
5. Le strade private a servizio di insediamenti produttivi (anche destinati alla trasformazione di prodotti agricoli) e commerciali, devono avere larghezza minima di m 4,00 nel caso di un unico senso di marcia e di m 7,00 nel caso di doppio senso di marcia, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore

a m 10,00 e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli e dei veicoli da trasporto.

6. Le prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 5 si applicano agli insediamenti di nuova costruzione; nel caso di interventi di ristrutturazione, recupero o riordino degli edifici esistenti, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibili con la reale fattibilità.

7. Le strade private di lunghezza superiore a m 25,00, poste all'interno del centro abitato, devono essere dotate di impianto di illuminazione in grado di fornire un illuminamento medio non inferiore a 4 lx (lux) sul piano stradale.

8. Le strade private devono essere aperte al transito dei veicoli di soccorso e di pubblica sicurezza.

9. Le rampe carrabili di insediamenti privati per il transito dei veicoli all'interno o all'esterno degli edifici sono normate dalle seguenti disposizioni:

- non devono avere pendenza superiore al 20% se rettilinee; negli altri casi la pendenza non può essere superiore al 15%.
- devono avere larghezza minima della carreggiata:
 - a. di m 3,00, nei casi di rampa rettilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
 - b. di m 5,00, nel caso di rampa rettilinea a doppio senso di marcia permanente;
 - c. di m 3,50, nei casi di rampa curvilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
 - d. di m 6,50, nel caso di rampa curvilinea a doppio senso di marcia permanente.
- nel caso di rampe carrabili con tracciato curvilineo, il raggio di curvatura, misurato alla mezzeria della carreggiata, deve essere non inferiore a:
 - a. m 6,75, nei casi di rampa a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
 - b. m 8,25, nel caso di rampa a doppio senso di marcia permanente.
- le rampe carrabili devono essere realizzate in materiale antisdrucchiolo, con apposite scanalature per il deflusso delle acque; almeno da un lato, deve essere prevista l'installazione di un corrimano all'altezza di m 0,90 e la realizzazione di un percorso pedonale di servizio, a fianco della carreggiata, sistemato a gradoni, di larghezza non inferiore a m 0,90.

Articolo 126 Cavedi, cortili, pozzi luce e chiostrine

1. La realizzazione di cavedi, intendendosi per tali gli spazi interni delimitati da prospetti di larghezza inferiore o uguale a m 4,00 ed aperti in alto per l'intera superficie, è ammessa esclusivamente per la diretta illuminazione e ventilazione di servizi igienici, scale, disimpegni, ambienti di servizio e ripostigli.

2. Nelle nuove costruzioni, in rapporto all'altezza dei prospetti, i cavedi devono essere così dimensionati:

- altezza fino a m 10,00, lato min. m 2,50, sup. min. mq 6,00;
- altezza fino a m 15,00, lato min. m 3,00, sup. min. mq 9,00;
- altezza oltre m 15,00, lato min. m 4,00, sup. min. mq 16,00.

In tali cavedi non è ammessa alcuna sporgenza e devono essere dotati di facile accesso nella parte inferiore per agevolare le operazioni di pulizia.

3. I cortili, intendendosi per tali anche gli spazi limitati da tre soli fronti di una o più costruzioni, qualora ciascuno di essi abbia larghezza superiore a m 4,00, devono essere dimensionati in modo tale che ogni ambiente che si affaccia sul cortile possa disporre di luce naturale, nel rispetto delle prescrizioni illuminotecniche stabilite dalle vigenti leggi per i locali abitativi e/o di lavoro.

4. Cortili e cavedi debbono essere pavimentati o sistemati a giardino privato e, comunque, provvisti di scarico delle acque meteoriche realizzato in modo da evitare ristagni; in detto scarico è vietato immettere acque nere o materiale di rifiuto.
5. E' vietata qualsiasi opera edilizia dalla quale derivi un conseguente peggioramento delle condizioni igieniche dei cortili e dei cavedi esistenti.

Articolo 127 Intercapedini, griglie di areazione e canalizzazioni

1. Oltre alle intercapedini definite all'art. 112, sono, altresì, considerabili tali tutti gli spazi vuoti, compresi tra gli elementi verticali o orizzontali di un edificio, utilizzati per scopi tecnici, igienici, impiantistici o strutturali.
2. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero, nella realizzazione delle intercapedini devono essere adottati accorgimenti tecnici per evitare la penetrazione in esse di ratti, volatili ed animali in genere.
3. Le aperture presenti nelle cantine e nei sottotetti devono anch'esse, per la stessa ragione, essere protette da griglie o reti indeformabili a maglia fitta.
4. Gli imbocchi delle canne di aspirazione devono essere protetti con griglie o reti indeformabili a maglia fitta e le suddette canne non devono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura.
5. Le canalizzazioni contenenti cablaggi di ogni tipo devono risultare stagne e prive di qualsiasi comunicazione con il corpo della muratura: ove possibile debbono essere inseriti appositi elementi tronco-conici o tronco piramidali per impedire la risalita dei ratti.
6. E' vietata la realizzazione di canne di caduta per i rifiuti; l'autorità comunale, sentito il responsabile del Servizio di igiene pubblica competente per territorio, può imporre la sigillatura di quelle esistenti ove siano accertate condizioni nocive per la salute degli utenti.

Articolo 128 Recinzioni

Fermo restando le disposizioni di cui all'art. 89, l'autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia o la Commissione Locale del Paesaggio, in base alle rispettive competenze, può dettare condizioni particolari per il corretto inserimento delle recinzioni nel contesto ambientale circostante.

Articolo 129 Materiali, tecniche costruttive degli edifici

I materiali utilizzati per la costruzione e le tecniche costruttive devono essere tali da garantire i requisiti prestazionali, di sicurezza e di igiene, oltre che la qualità architettonica e l'inserimento paesaggistico, definiti dal Titolo III, Capo I del presente regolamento.

Articolo 130 Disposizioni relative alle aree di pertinenza

1. L'area di pertinenza del fabbricato è quella destinata effettivamente e concretamente a servizio o ornamento dell'edificio.
2. E' consentita la realizzazione di piccole costruzioni accessorie connesse alla fruizione ed alla manutenzione delle aree verdi di pertinenza dei fabbricati, nel

rispetto delle prescrizioni all'uso dettate dal Piano Regolatore, nell'ambito delle aree urbanizzate ed urbanizzande destinate alla residenza ad eccezione degli ambiti di centro storico e con l'esclusione delle aree destinate alle funzioni agricole.

Articolo 131 Piscine

1. Nelle aree di pertinenza degli edifici, aventi destinazione residenziale, è ammessa la costruzione di piscine ad uso privato, nonché la realizzazione delle relative strutture di servizio aventi superficie coperta di mq 12,00 e m 3,00 di altezza massima.

2. L'autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia o la Commissione Locale del Paesaggio, in base alle rispettive competenze, può dettare specifiche condizioni per il corretto inserimento delle piscine nel contesto ambientale circostante al fine di limitare l'eccessiva compromissione degli spazi verdi.

Articolo 132 Altre opere di corredo degli edifici

Le opere accessorie a corredo degli edifici quali: portici, terrazzi, pensiline, volumi tecnici, etc. possono essere realizzate, se ammesse dalla disciplina dettata dal Piano Regolatore per ogni zona urbanistica omogenea, nel rispetto delle leggi e delle disposizioni di cui al presente Regolamento, finalizzate al corretto inserimento delle costruzioni nel contesto ambientale circostante.

TITOLO IV VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO

Articolo 133 Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni ed usi del territorio

Il Dirigente o Responsabile del Servizio comunale competente esercita, nelle forme e nei modi stabiliti dal D.P.R. 380/2001, l'attività di vigilanza e controllo sull'attività urbanistica ed edilizia nel territorio comunale, per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e del regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

Articolo 134 Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori

1. L'intestatario del titolo abilitativo edilizio, il committente ed il costruttore sono responsabili ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. 380/2001, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni del Piano Regolatore, nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del titolo edilizio e delle modalità esecutive ivi stabilite.

2. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico edilizia, ne danno immediata comunicazione agli organi competenti ai sensi dell'articolo 27, del D.P.R. 380/2001.

3. L'autorità comunale ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, visite straordinarie intese ad accertare che l'esecuzione dei lavori corrisponda al titolo abilitativo edilizio.

Articolo 135 Sanzioni per violazione delle norme regolamentari

1. Fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla legislazione urbanistica ed edilizia, la violazione delle disposizioni del presente Regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 11 della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, previa eliminazione, ove occorra, del motivo che ha dato luogo all'infrazione.

2. Per quanto non disciplinato, in ordine alle sanzioni, dalla legge regionale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della L. 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO V NORME TRANSITORIE*

Articolo 136 Aggiornamento del regolamento edilizio

Le modifiche al regolamento edilizio sono approvate con le procedure indicate all'articolo 3 della L.R. 19/1999.

Articolo 137 Disposizioni transitorie per l'adeguamento

1. Fino all'adeguamento previsto dall'articolo 12, comma 5, della L.R. 19/1999, in luogo delle definizioni di cui alla Parte prima, Capo I (Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi), continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nei regolamenti edilizi o nei piani regolatori vigenti alla data di approvazione del presente regolamento.

2. I nuovi piani regolatori generali, le loro revisioni e le varianti generali, adottati successivamente alla pubblicazione della presente deliberazione, devono adeguarsi alle definizioni uniformate.

ISTRUZIONI

- *Conclusa la fase transitoria il comune provvede all'abrogazione del presente articolo.*

* Titolo cogente